



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale Ambiente n. 19 del 9 Marzo 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.01.2012, n. 27:

POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” – “Approvazione dei criteri di priorità per la redazione della graduatoria delle discariche pubbliche dismesse”.....Pag. 5

DELIBERAZIONE 13.02.2012, n. 65:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roccaraso denominato: “RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile”. Approvazione.Pag. 15

DELIBERAZIONE 13.02.2012, n. 66:

Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso.....Pag. 26

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 19.01.2012, n. DR4/13:

DGR n. 226 del 18.05.2009 “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”. Modifica delle disposizioni inerenti le comunicazioni di cui al punto 9).....Pag. 45

DETERMINAZIONE 31.01.2012, n. DR4/20:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - DGR n. 1012 del 29.10.2008 - DGR n. 690 del 26.11.2009 “Registro regionale degli autocompostatori”.....Pag. 46

DETERMINAZIONE 08.02.2012, n. DR4/23:

DGR n. 27 del 16.01.2012 - Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”. Approvazione graduatoria generale.....Pag. 53

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Circolare n. 1/2012. L.R. 29.12.2011, n. 44. “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”.Pag. 63

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.01.2012, n. 27:

POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” – “Approvazione dei criteri di priorità per la redazione della graduatoria delle discariche pubbliche dismesse”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083 del Consiglio dell’Unione Europea ed il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’Unione Europea;

Vista la DGR n. 400 del 07.05.07, che ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007, che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Vista la DGR n. 647 del 09.07.2007, che ha stabilito di avvalersi dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) del POR FESR Abruzzo 2007/2013 ed ha avviato la procedura per l’affidamento dell’incarico di stesura dello stesso;

Vista la DGR n. 1191 del 29.11.2007, che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;

Visto il DPR 3.10.2008, n. 196 “Regolamen-

to di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in particolare l’art. 10 “Approvazione del piano regionale”, comma 1, lett. b) e l’art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’Allegato 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), contenente il “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”, costituito da n. 10 articoli (pag. 447 – 482 del *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007);

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, che ha approvato ai sensi dell’art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la “Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe”; siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall’ARTA nel luglio 2004;

Richiamata la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – Titolo V – Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;

Richiamata la DGR n. 777 dell’11.10.2010 recante: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2,

lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento”, con la quale la Regione Abruzzo si è dotata della nuova “Anagrafe regionale dei siti contaminati”, che risulta così costituita:

- Allegato 1/A “Discariche dismesse – Elenco per provincia ed indice di pericolosità”;
- Allegato 1/B “Discariche dismesse – Graduatoria generale per indice di pericolosità”;
- Allegato 2 “Siti industriali dismessi”;
- Allegato 3 “Abbandono e depositi incontrollati di rifiuti”;
- Allegato 4 “Siti individuati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

Considerato che la DGR n. 777/2010, costituisce lo strumento attuativo della programmazione di settore ai sensi dell'art. 55 della L.R. 45/07 e s.m.i. e che l'Allegato 1/B alla stessa include la graduatoria generale delle discariche dismesse redatta secondo un “indice di pericolosità”, oggettivamente definito da criteri tecnici in collaborazione con l' ARTA Abruzzo;

Vista la D.D. n. DR4/147 del 15.11.2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di €24.711.499,00 di cui € 10.000.000,00 sul capitolo 12601 (impegno n. 3810) e € 14.711.499,00 sul capitolo 12602 (impegno n. 3811), per finanziare gli interventi di bonifica delle discariche dismesse di cui all'Allegato 1/B alla DGR 777/2010;

Vista la DGR n. 858 del 15.11.2010 avente per oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 – Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV _ Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.2.1”, che ha stabilito la riduzione di € 16.000.000,00 della dotazione finanziaria dell'Azione IV.3.2, con il contestuale incremento della stessa somma della dotazione finanziaria dell'Attività IV.2.1;

Preso atto che la problematica relativa alla

bonifica di siti contaminati è, altresì, interessata da una complessa Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05, a seguito della condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia Europea e che dai n. 391 siti, inizialmente interessati dalla Procedura d'infrazione UE, si è passati a n. 43 siti ancora interessati dalla Procedura d'infrazione UE, i quali sono attualmente in una fase del procedimento tecnico-amministrativo di redazione di Piani dei Caratterizzazione Ambientale (PdCa)/Approvazione progetti di messa in sicurezza permanente o bonifica ambientale (Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

Considerato che, in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si prefigurerà l'emersione di un danno erariale a carico della Regione Abruzzo e, conseguentemente, la stessa dovrà rivalersi nei confronti dei Comuni;

Ritenuto pertanto, prioritaria da parte della Regione Abruzzo, la risoluzione positiva della Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05, al fine di evitare, in caso di inottemperanza, le pesanti sanzioni previste;

Visti i Decreti n. 3 del 16/04/09 e n. 11 del 17.07.09 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, in attuazione del DPCM del 6 aprile 2009 che hanno individuato i Comuni ricadenti nel cosiddetto “Cratere” a seguito del sisma del 06.04.2009, in alcuni dei quali sono ubicate discariche dismesse da bonificare;

Ritenuta prioritaria da parte della Regione Abruzzo, la bonifica dei siti di discariche dismesse ricadenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 (cd. “cratere”), anche al fine di sostenere la ripresa socio-economica delle aree interessate e colpite dal sisma;

Vista la nota prot.n. RA/68375 del Pescara, 25.03.2011, con la quale il SGR ha chiesto di ricostituire la disponibilità finanziaria di € 24.711.499,00 dell'ASSE IV “Sviluppo Territoriale” - Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”, provvedendo alla revoca della DGR n. 858 del 15.11.2010, al fine di poter contare su adeguate risorse finanziarie per poter superare in modo positivo, sia le criticità ambientali provocate dai siti costituiti da discariche dismesse, sia

la delicata posizione della Regione Abruzzo in relazione alla Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, prot.n. DCPC4284 del 27/06/11, avente ad oggetto: P.I. 2003/2077 Discariche illegali in Italia. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.04.2007 nella causa C-135/05;

Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi in data 4.07.2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui verbale è stato inviato al Servizio Gestione Rifiuti tramite e-mail del 14.07.2011;

Preso atto degli esiti della riunione tenutasi presso il SGR in data 30.06.2010, durante la quale sono stati approvati i criteri d'attuazione dell'attività IV.3.2 del POR - FESR 2007/2013 e del cronoprogramma relativo all'utilizzo dei fondi POR - FESR 2007/2013 ed alle attività tecnico-amministrative per la bonifica/messa in sicurezza permanente delle discariche abusive interessate dalla citata procedura di infrazione UE, il cui verbale Allegato al presente provve-

dimento, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto che con nota del SGR, prot.n. RA/151657 del 19.07.2011, si è provveduto ad inviare agli Enti interessati, il "Rapporto di aggiornamento al 30.06.2011", riferito alle "Discariche abusive e incontrollate" di cui alla Causa C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077, comprensivo dell'Allegato 1 "Siti oggetto di Procedura di Infrazione UE2003/2077" e dell'Allegato 2 "Quadro riassuntivo siti oggetto di Procedura di Infrazione UE2003/2077";

Richiamate le note prot.n. RA/168411 dell'8.09.2010, prot.n. RA/245241 del 17.12.2010, prot.n. RA/62787 del 16.03.2011 e prot.n. RA/132228 del 23.06.2011, con le quali il SGR ha richiesto alla Autorità di Gestione (AdG) del Programma regionale POR - FESR 2007/2013, la modifica del SAR (punto III.6.1), secondo l'applicazione dei seguenti "criteri di priorità", per la definizione della graduatoria dei siti di discariche pubbliche dismesse ai fini dell'utilizzo di risorse previste dal Programma POR - FESR 2007-2013:

SOGGETTO INTERESSATO	TIPOLOGIA IMPIANTO	CRITERIO DI PRIORITA'	Valutazione (%)
Comune o altro Ente pubblico	Discarica pubblica dismessa inserita nella programmazione regionale di cui alla L.R. 45/07 – Anagrafe regionale siti contaminati di cui alla DGR n. 777/2011.	Indice di pericolosità	60%
		Sito interessato dalla Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05.	30%
		Sito individuato ai sensi del Decreto n. 3 del 16/04/09 e Decreto n. 11 del 17.07.09 del Commissario Delegato alla Ricostruzione, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.	4%
		Sito ricadente nei Comuni capoluogo	3%
		Sito ricadente nei PIT, come individuati nel POR FESR 2007-2011.	3%

Vista la nota prot.n. RA/184135 del 9.09.2011 acquisita agli atti del SGR con prot.n. RA/184312 del 9.09.2011, con la quale il Servizio Attività Comunitarie e Internazionali conferma che, nelle more della formalizzazione delle modifiche al punto III.6.1 del SAR, il SGR può procedere all'attuazione dell'Attività IV.3.2

con i criteri proposti e con una dotazione finanziaria pari a €12.773.974;

Preso atto della DGR n. 642 del 19.09.2011 avente per oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007 – 2013. Revoca della DGR n. 858 del 15.11.2010 "POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 –

Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV _ Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.2.1", con la quale la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 858 del 15.11.2010 ed ha stabilito di ridurre l'originaria disponibilità finanziaria di € 24.711.499,00 dell'ASSE IV "Sviluppo Territoriale" - Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati", per un importo pari a € 12.000.000,00 con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.2.1 "Valorizzazione dei territori montani", destinate alle Province per l'attuazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT);

Vista la DD n. DR4/109 del 18.10.2011 con

la quale il SGR ha provveduto a disimpegnare la somma di €12.000.000,00;

Ritenuto inoltre, di prevedere:

- che alla luce delle ben note difficoltà finanziarie degli EE.LL. ed al fine di raggiungere concreti obiettivi di risanamento del territorio regionale, il contributo della Regione Abruzzo (costi compresi IVA, se dovuta), per la realizzazione, da parte dei Comuni interessati, dei progetti operativi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle discariche dismesse sarà totale ovvero pari al 100% dei costi fino ad un tetto massimo, in funzione dell'estensione delle discariche stesse secondo la tabella seguente:

Estensione discarica (mq)	Importo massimo consentito (Euro)
< 5.000	400.000,00
tra 5001 - 7.000	600.000,00
tra 7001 - 10.000	800.000,00
tra 10.001 - 12.000	1.000.000,00
tra 12.001 - 15.000	1.200.000,00
> 15.000	1.500.000,00

- un aumento del 20% sull'importo massimo consentito, per la discarica in cui rifiuti sono a diretto contatto con le acque di falda e/o sia interessata da dissesto idrogeologico/instabilità diffusa;
- l'applicazione di una riduzione pari al 10% sull'importo complessivo dei lavori previsti nei progetti operativi definitivi autorizzati di bonifica/messa in sicurezza definitiva delle discariche dismesse, con la sola eccezione degli oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- che le somme derivanti dai ribassi d'asta delle gare effettuate dai Comuni interessati, siano utilizzate per finanziarie gli altri siti di discariche dismesse posti utilmente nella graduatoria regionale;
- al fine di procedere più celermente all'attuazione del Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 e garantire altresì il rispetto della rendicontazione entro i termini previsti dal Programma medesimo, che qualora gli Enti interessati non

ottemperino alle funzioni ed ai compiti loro assegnati nei termini perentori fissati dal Servizio Gestione Rifiuti nel "Disciplinare tecnico" di concessione del contributo, previa diffida ai sensi di legge, sia prevista la revoca del finanziamento ed il contestuale scorrimento della graduatoria ad altro soggetto utilmente inserito nella stessa;

- nell'ambito delle risorse economiche disponibili del Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013, quelle da sostenere al fine di avvalersi di personale, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività (art. 9, co. 2 del DPR 3.10.2008, n. 196);

Ritenuto opportuno approvare i suddetti "Criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei siti di discariche pubbliche dismesse ai fini dell'utilizzo di risorse previste dal Programma POR - FESR 2007-2013";

Vista la nota prot.n. 2899-U del 26.02.2010

del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la politica regionale Unitaria Comunitaria, inviata tramite e-mail del 15.03.2010 da parte dell’Autorità di Gestione, avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e s.m., concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, tramite e-mail del 12.07.2011, ha richiesto chiarimenti sia al MATTM che al Comitato regionale VIA, in merito alle modalità di applicazione delle procedure di VIA come previste dalla nota prot.n. 2899-U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la politica regionale Unitaria Comunitaria, sopra richiamata;

Preso atto della nota prot. n. DVA-2011-25870 del 13.10.2011, acquisita agli atti del SGR con prot. n. 214720 del 19.10.2011, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM ha riscontrato la nota del 12.09.2011 del SGR concernente l’applicabilità della direttiva 85/337/CEE alle bonifiche di discariche dismesse;

Vista la nota prot. n. RA/87841 del 10.05.2010 del Servizio Gestione Rifiuti, inviata all’Autorità di Gestione avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modifiche, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione.”;

Ritenuto che il Servizio Gestione Rifiuti debba richiedere ai soggetti interessati la puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla

suddetta direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modifiche, concernente la valutazione dell’impatto ambientale per i progetti relativi alla bonifica delle discariche dismesse;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n.77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare i seguenti “Criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei siti di discariche pubbliche dismesse ai fini dell’utilizzo di risorse previste dal Programma POR-FESR 2007-2013”:

SOGGETTO INTERESSATO	TIPOLOGIA IMPIANTO	CRITERIO DI PRIORITA'	Valutazione (%)
Comune o altro Ente pubblico	Discarica pubblica dismessa inserita nella programmazione regionale di cui alla L.R. 45/07 – Anagrafe regionale siti contaminati di cui alla DGR n. 777/2011.	Indice di pericolosità	60%
		Sito interessato dalla Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05.	30%
		Sito individuato ai sensi del Decreto n. 3 del 16/04/09 e Decreto n. 11 del 17.07.09 del Commissario Delegato alla Ricostruzione, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.	4%
		Sito ricadente nei Comuni capoluogo	3%
		Sito ricadente nei PIT, come individuati nel POR FESR 2007-2011.	3%

2. di prevedere altresì:

- che alla luce delle ben note difficoltà finanziarie degli EE.LL. ed al fine di raggiungere concreti obiettivi di risanamento del territorio regionale, il contributo della Regione Abruzzo (costi compresi IVA, se dovuta), per la realizzazione, da parte dei Comuni interessati, dei progetti operativi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle discariche dismesse sarà totale ovvero pari al 100% dei costi fino ad un tetto massimo, in funzione dell'estensione delle discariche stesse secondo la tabella seguente:

Estensione discarica (mq)	Importo massimo consentito (Euro)
< 5.000	400.000,00
tra 5001 - 7.000	600.000,00
tra 7001 - 10.000	800.000,00
tra 10.001 - 12.000	1.000.000,00
tra 12.001 - 15.000	1.200.000,00
> 15.000	1.500.000,00

- un aumento del 20% sull'importo massimo consentito, per la discarica in cui rifiuti sono a diretto contatto con le acque di falda e/o sia interessata da dissesto idrogeologico/instabilità diffusa;
- l'applicazione di una riduzione pari al 10% sull'importo complessivo dei lavori previsti nei progetti operativi definitivi autorizzati di bonifica/messa in sicurezza definitiva delle discariche dismesse, con la sola eccezione degli oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- che le somme derivanti dai ribassi d'asta delle gare effettuate dai Comuni interessati, siano utilizzate per finanziarie gli altri siti di discariche dismesse posti utilmente nella graduatoria regionale;
- al fine di procedere più celermente

all'attuazione del Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 e garantire altresì il rispetto della rendicontazione entro i termini previsti dal Programma medesimo, che qualora gli Enti interessati non ottemperino alle funzioni ed ai compiti loro assegnati nei termini perentori fissati dal Servizio Gestione Rifiuti nel "Disciplinare tecnico" di concessione del contributo, previa diffida ai sensi di legge, sia prevista la revoca del finanziamento ed il contestuale scorrimento della graduatoria ad altro soggetto utilmente inserito nella stessa;

- nell'ambito delle risorse economiche disponibili del Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013, quelle da sostenere al fine di avvalersi di personale, di consulenze professionali, di servizi tecnico-

specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività (art. 9, co. 2 del DPR 3.10.2008, n. 196);

3. di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l'approvazione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, per la redazione ed approvazione della graduatoria dei siti delle discariche dismesse derivante dall'applicazione dei "criteri di priorità" di cui al punto 1 e del "Disciplinare tecnico" di concessione del contributo regionale ai soggetti beneficiari;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia; all'Autorità di Gestione – Servizio Attività Internazionali della Direzione Affari della Presidenza e Politiche Legislative.
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 12.773.974 (dodicimilionisettecentosettantasettenovecentosettantaquattro/00) Euro comprensivi di I.V.A, che trova copertura con le risorse iscritte sui capitoli di spesa rispettivamente per 8.711.499,00 sul capitolo 12602 e per 4.000.000,00 sul capitolo 12601 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE DELL'AREA
Ing. Carlo Visca

Segue Allegato



REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
 Servizio Gestione Rifiuti
 Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA

VERBALE DI RIUNIONE

Si è tenuta il **30.06.2010**, alle **ore 15,30**, presso gli uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in Via Passolanciano, n. 75 in Pescara, una riunione di approfondimento e verifica dello stato di attuazione delle attività del SGR relative al programma regionale per la bonifica dei siti contaminati (*discariche pubbliche dismesse*), riferito all'Attività IV.3.2 del POR FESR 2007-2013.

Presenti:

Arch. Antonio Sorgi - Direttore Affari della Presidenza della G.R.;
 Dott. Franco Gerardini - Dirigente pro-tempore del SGR;
 Dott.ssa Carla Stocchino - Responsabile Ufficio Attività Tecniche del SGR;
 Dott. Massimo Ranieri - Collaboratore Ufficio Attività Tecniche del SGR;
 Ing. Raffaella Evangelista - Collaboratore Ufficio Attività Tecniche del SGR.

Problematiche discusse:

1. Applicazione delle procedure di VA/VIA per le attività di bonifica delle discariche dismesse assoggettate alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Criteri d'attuazione dell'attività IV.3.2 del POR FESR 2007/2013.

Applicazione delle procedure di VA/VIA per le attività di bonifica delle discariche dismesse assoggettate alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il dott. **Franco Gerardini**, dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, comunica che il SGR è impegnato in un complesso ed articolato lavoro per l'attuazione della programmazione regionale nel settore delle bonifiche dei siti contaminati (anagrafe regionale dei siti), anche con oggettive difficoltà dovute alla carenza di personale a disposizione del SGR. Conferma che è stata richiesta alla AdG, dal settembre 2010, la modifica del SAR per l'attuazione della programmazione di cui all'attività IV.3.2 del POR FESR 2007/2013. Segnala, inoltre, che è stato richiesto dal SGR all'ARTA Abruzzo, di riconoscere prioritario, nella programmazione delle proprie attività, il rilascio, in tempi brevi, dei pareri tecnici di competenza nell'ambito delle CdS convocate dal SGR, ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli interventi sui siti contaminati. Infine, rimarca la difficoltà ed i ritardi con cui i Comuni procedono negli adempimenti ed attività di propria competenza a causa della non disponibilità di risorse e/o di personale tecnico a disposizione.

Ritiene, altresì, necessario che il Direttore Arch. **Antonio Sorgi**, in qualità di responsabile della Direzione Affari della Presidenza - Valutazioni Ambientali, possa fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle procedure di VA/VIA per le attività di bonifica delle discariche dismesse assoggettate alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tal proposito, evidenzia quanto comunicato dalla Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, con nota del 21/01/2010, in merito al recupero ambientale delle discariche, che ritiene necessario per le stesse espletare una procedura di verifica di assoggettabilità (VA) o una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui le suddette procedure per gli interventi previsti, non siano mai state espletate.

I presenti ritengono di dover sottoporre alla valutazione del MATTM ed, eventualmente anche del Comitato regionale VIA, la problematica posta dalla nota del 21/01/2010 della Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, poiché si ritiene che tali progetti non dovrebbero essere sottoposti a VIA/VA, in quanto gli interventi di bonifica non rientrerebbero nella casistica di cui al citato allegato al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Qualora il MATTM propendesse per un'interpretazione differente, la proposta procedurale potrebbe essere la seguente:

- per le discariche già sottoposte a procedura di VIA/VA, i progetti di bonifica/messa in sicurezza permanente rappresentano variante non sostanziale e pertanto necessitano, in fase di approvazione, della sola presa d'atto del parere VIA/VA da parte del Comitato regionale;
- per le discariche che non sono state sottoposte a procedura di VIA/VA, è necessario riferirsi all'All. 3 alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare:
 - a) discariche > **100.000 mc** devono essere sottoposte a VIA;
 - b) discariche < **100.000 mc** devono essere sottoposte a VA;
 - c) per progetti che prevedono la completa **rimozione della sorgente primaria** (rifiuti), non è necessaria nessuna delle due procedure (VIA/VA).

Criteria d'attuazione dell'attività IV.3.2 del POR FESR 2007/2013

Come comunicato dall'AdG con nota prot.n. RA/S2013 del 12/04/2011, con la quale si autorizza il SGR a procedere nell'attuazione del Programma, si procederà all'attuazione dell'Attività IV.3.2 secondo i criteri proposti dal SGR, nelle more della modifica del punto III.6.1. del SAR.

Nello specifico il programma verrà attivato secondo la modalità prevista nell'Anagrafe Regionale dei siti contaminati di cui alla **DGR n. 777/2010, Allegato 1/B "discariche dimesse"**, che prevede un "*indice di pericolosità*" oggettivamente definito da criteri tecnici in collaborazione con l'ARTA Abruzzo e con un ordine basato su alcuni specifici "*criteri di priorità di intervento*", definito nel seguente modo:

1. siti interessati dalla **Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 - Causa C-135/05 - "Discariche abusive o incontrollate"**, al fine di concorrere alla risoluzione della Procedura d'Infrazione UE, attraverso la bonifica dei siti contaminati ed evitare pesanti sanzioni pecuniarie previste in caso di inadempienza (come anche ipotizzato, a causa dello stato d'attuazione della stessa, nella riunione tenutasi a Roma il 4.07.2011 c/o la Presidenza del CdM, a cui ha partecipato il dott. Franco Gerardini);
2. siti individuati ai sensi del **Decreto n. 3 del 16/04/09 e Decreto n. 11 del 17.07.09 del Commissario Delegato alla Ricostruzione**, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 (*interventi nei Comuni ricadenti nel cosiddetto "Cratere" a seguito del sisma abruzzese*);
3. siti ricadenti nei **Comuni capoluogo e nei PIT**, come individuati nel POR FESR 2007-2013.

Il dott. Gerardini illustra la proposta riguardante i criteri di attuazione del programma POR FESR 2007/2013, già consegnata *brevi manu* all'AdG nella riunione del 3.05.2011, contenente l'ordine di priorità di intervento", definito tenendo conto di:

- i. tipologia del sito
- i. finanziamento
- i. estensione areale

Dopo ampia discussione nel merito dei criteri di assegnazione dei contributi, si decide di integrare la proposta iniziale con le modalità di seguito riportate.

Ai fini dell'assegnazione dei fondi POR FESR 2007-2013, il SGR proporrà all'approvazione della Giunta Regionale, una DGR contenente la graduatoria dei soggetti beneficiari fra quelli già individuabili ai sensi della D.D. n. DR4/174 del 15.11.2010.

Gli oneri necessari per la realizzazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente, sono sostenuti per il **100%** dalla Regione Abruzzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- i progetti presentati saranno valutati in termini di completezza e congruità;
- le economie derivanti dai ribassi d'asta verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;
- i computi metrici dovranno essere redatti utilizzando, ove possibile, prezziari ufficiali di Enti pubblici con l'applicazione di una riduzione del 10%;
- le spese per la progettazione degli interventi, dovranno essere contenute entro il 12-15% dell'importo lordo dei lavori ai sensi della DGR n. 101 del 21.02.2003;

I presenti, **salvo i chiarimenti sulle problematiche procedurali VIA**, definiscono il seguente **CRONOPROGRAMMA** per l'utilizzo dei fondi POR FESR 2007-2013:

1. presentazione del progetto definitivo di bonifica/messa in sicurezza permanente, entro 90 giorni dalla data di notifica ai Comuni interessati della DGR di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari. Nelle more della stesura del progetto definitivo, per le discariche con capacità < **100.000 mc** deve essere contestualmente attivata la procedura di VA, per le discariche di capacità > **100.000 mc** deve essere attivata la procedura di VIA per la quale è richiesta la presentazione di un progetto definitivo;

2. istruttoria e parere tecnico da parte del SGR entro **45 giorni** dalla data di presentazione del progetto definitivo (a tal proposito il dott. Franco Gerardini rammenta la carenca di personale del SGR e la necessità di una risoluzione del problema);
3. rilascio del giudizio del Comitato regionale VIA, entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico;
4. rilascio dell'autorizzazione regionale da parte del SGR, entro **30 giorni** dal rilascio del giudizio da parte del Comitato regionale VIA.

I presenti concordano con il valutare la conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del progetto definitivo di bonifica/messa in sicurezza permanente nell termine di circa **6 mesi**.

Il SGR entro **30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione del progetto definitivo, trasmetterà al Comune interessato la DD di assegnazione del finanziamento prevedendo la seguente tempistica:

- **4 mesi** per la gara di appalto;
- **8 mesi** per la realizzazione dell'intervento;
- **3 mesi** per le certificazioni fine lavori/collauda.

I finanziamenti agli aventi diritto saranno assegnati secondo le seguenti modalità:

1. >500.000 €

- anticipazione del 20% della somma all'approvazione del progetto;
- erogazione del 40% della somma all'esecuzione del 30% dei lavori;
- erogazione del 35% della somma all'esecuzione del 60% dei lavori;
- saldo finale del 5% della somma alla presentazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

2. < 500.000 €


- anticipazione del 20% della somma all'approvazione del progetto;
- erogazione del 50% della somma all'esecuzione del 60% dei lavori;
- saldo finale del 30% della somma alla presentazione del certificato di regolare esecuzione.

Il Dirigente del SGR provvederà, nuovamente, a segnalare al Direttore Regionale della Protezione Civile Ambiente ed al Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo, la necessità da parte dell'ARTA Abruzzo di definire prioritaria l'attività di rilascio dei pareri tecnici nell'ambito delle CdS convocate dal SGR per attuare puntualmente le procedure di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per poter adempiere in tempi utili, agli obblighi previsti dalla Procedura d'Infrazione UE ed evitare le temute sanzioni.


I presenti concordano con l'invio del verbale al Direttore Arch. Antonio Sorgi, per una verifica e condivisione-sottoscrizione dei suoi contenuti che sarà richiamato nella DGR da elaborare da parte del SGR ed approvare da parte della Giunta regionale.

Letto, condiviso e sottoscritto.

Arch. Antonio Sorgi




Dott. Franco Gerardini




Dott.ssa Carla Stocchino



Dott. Massimo Ranieri



Ing. Raffaella Evangelista



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.02.2012, n. 65:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roccaraso denominato: "RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati, utilizzando anche lo strumento dell'accordo volontario (accordo di programma, contratto di programma, protocollo d'intesa, .. etc.);

Considerato che il Comune di Roccaraso (AQ), ospiterà un importante appuntamento costituito dai "Campionati Mondiali di Sci Juniores" che si terranno dal 29 febbraio al 9 marzo 2012 ed intende iniziare un percorso virtuoso per trasformare il territorio in una "città sostenibile", per garantire una migliore qualità della vita per tutti, nel presente e per le generazioni future (Opportunities for Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998);

Considerato pertanto, che il Comune di Roccaraso intende garantire una migliore qualità della vita per tutti, nel presente e per le generazioni future (Opportunities for Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998) ed ha individuato alcune aree tematiche, su cui elaborare azioni ecosostenibili da realizzare, come: Acquisti verdi e buone pratiche ambientali, Rifiuti, Innovazione, Mobilità sostenibile, Turismo ecosostenibile. Energia rinnovabile, Ecobilancio ed Educazione ambientale;

Vista la nota prot.n. 5981 del 13.09.2011 del Comune di Roccaraso (AQ), acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/186830 del 14.09.2011 avente per oggetto: "RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile". Presen-

tazione progetto ed invio proposta di protocollo d'intesa";

Considerato che gli accordi volontari costituiscono uno strumento molto efficace per implementare la programmazione di settore ed in particolare le azioni e gli interventi finalizzati alla comunicazione, all'informazione ed educazione ambientale, finalizzate alla diffusione delle buone pratiche ambientali;

Preso atto della nota del CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della Ricerca, prot.n. 6726 del 12.10.2011, che consiglia al Comune di Roccaraso un impianto sperimentale di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani per una potenzialità massima giornaliera di 5 tonnellate ed è disponibile ad allestire un museo delle tecnologie sui rifiuti per una durata di 12 mesi;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Parte Quarta, come modificato dal D.Lgs 03.12.2010, n. 205 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006";

Considerato che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., prevede: "Accordi, contratti di programma, incentivi", che possono riguardare: "la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti";

Considerato altresì, che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede:

- all'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti";
- all'art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti", comma 1, lett. c) "la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";
- all'art. 180 - bis "Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti";

- all'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- all'art. 219 "Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul *B.U.R.A* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- l'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti", che prevede che la Regione attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l'obiettivo strategico indicato dal PRGR del -5% entro il 2011, con riferimento al dato della produzione rifiuti nell'anno 2005 e che, al comma 4, indica lo strumento degli accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori per sviluppare le azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- l'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che dispone l'organizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l'art. 24 "Promozione del riuso riciclaggio e recupero", che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa" che prevede che la Giunta regionale possa stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 29 "Informazione al cittadino", che stabilisce che la Giunta regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da par-

te dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti;

Ritenuto che la Carta europea della Montagna, constatando che le condizioni particolari delle regioni montane rendono più difficile il soddisfacimento dei bisogni di base dei loro abitanti, conferma la necessità di garantire alle popolazioni montane il diritto di vivere e di lavorare in montagna, la salvaguardia del loro ambiente di vita, un ambito, delle condizioni e un livello di vita equivalenti a quelli di altre regioni rurali e urbane più avvantaggiate;

Vista la legge 31.01.1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", che riconosce, ai sensi del dettato costituzionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane come carattere di preminente interesse nazionale;

Vista la L.R. 18.05.2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane" e s.m.i., assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2007-2013, che considera come rilevante riconoscere un ruolo specifico alle realtà delle aree rurali e di quelle della montagna, dove la tutela delle qualità ambientali si integra con la necessità di mantenere la sostenibilità anche, e soprattutto, sul piano economico e sociale, attraverso strumenti di intervento specifici;

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamata la DGR n. 275 del 01.06.2009 avente per oggetto: "Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio", che prevede, tra l'altro, che si sviluppino sul territorio regionale attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti e si possano avviare politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 -

Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: "Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 85 del 28.11.2008;

Ritenuto che le attività di educazione, formazione e sensibilizzazione ambientale, in modo particolare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, siano strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti e contribuiscano molto ad ampliare la partecipazione dei cittadini, condizione necessaria per l'implementazione di sistemi di raccolta differenziata e azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

Ribadito che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare la riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli "porta a porta" nonché l'attivazione di progetti innovativi riguardanti l'impegno, in particolare dei giovani, nella promozione di buone pratiche ambientali;

Ritenuto di coinvolgere le istituzioni scolastiche, al fine di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti, attraverso la collaborazione dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, delle Aziende di igiene urbana, del CONAI e del sistema dei Consorzi del riciclo, .. etc.;

Ritenuto altresì, essenziale e necessario attuare attività formative ed educative, considerate strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali nella gestione integrata dei rifiuti urbani, che possano contribuire ad ampliare la partecipazione e l'attivismo dei cittadini;

Considerato che i contenuti del Protocollo d'intesa denominato: "RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile", è stato proposto e condiviso con la Regione Abruzzo dal Comune di Roccaraso (AQ);

Ritenuto di approvare la proposta di Protocollo d'Intesa, come condivisa dalle parti, per i seguenti motivi:

- è coerente con le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
- attua specifiche azioni finalizzate alla diffusione e miglioramento, sia in qualità che quantità della raccolta differenziata, alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
- costituisce un'importante strumento per organizzare attività di informazione - formazione per gli utenti interessati, per gli operatori del settore, .. etc.;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione auspicate dalla Regione Abruzzo per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa, valutabili in circa 20.000 (ventimila/00) Euro (comprensivi di I.V.A. se dovuta), trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l'attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Comune di Roccaraso denominato: “RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di autorizzare l'Assessore regionale all'Ambiente, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
3. di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione

del presente atto;

4. di inviare il presente provvedimento al Comune di Roccaraso (AQ);
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a Euro 20.000 (ventimila/00) Euro (comprensivi di I.V.A, se dovuta), che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Visca

Segue Allegato

ALLEGATO



COMUNE DI ROCCARASO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

COMUNE DI ROCCARASO

PROGETTO SPERIMENTALE

“ROCCARASOINNOVA: PER UN FUTURO SOSTENIBILE”

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

L'anno **2011**, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Abruzzo, Viale Bovio, n. 425 – Pescara;

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di _____, di seguito denominata "Regione";

E

COMUNE DI ROCCARASO con sede in via _____, P.IVA _____, che interviene nel presente atto a mezzo di _____, di seguito denominato "Comune";

PREMESSO CHE:

- l'articolo III-220 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa impone all'Unione Europea, al fine di promuovere il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, di prestare un'attenzione particolare alle regioni di montagna;
- la Carta europea della Montagna, constatando che le condizioni particolari delle regioni montane rendono più difficile il soddisfacimento dei bisogni di base dei loro abitanti, conferma la necessità di garantire alle popolazioni montane il diritto di vivere e di lavorare in montagna, la salvaguardia del loro ambiente di vita, un ambito, delle condizioni e un livello di vita equivalenti a quelli di altre regioni rurali e urbane più avvantaggiate;
- l'articolo 44 della stessa Costituzione dispone che la legge provveda alla valorizzazione delle zone montane;
- la legge 31 gennaio 1994, n. 97 "*Nuove disposizioni per le zone montane*", riconosce, ai sensi del dettato costituzionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane come carattere di preminente interesse nazionale;
- la L.R. n. 95 del 18 maggio 2000 "*Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane*" e s.m.i., assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2007-2013, considera come rilevante riconoscere un ruolo specifico alle realtà delle aree rurali e di quelle della montagna, dove la tutela delle qualità ambientale si integra con la necessità di mantenere la sostenibilità anche, e soprattutto, sul piano economico e sociale, attraverso strumenti di intervento specifici;
- lo stesso PRS attribuisce un ruolo di cruciale allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di:
 - valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio;
 - migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati, utilizzando anche lo strumento dell'accordo volontario (*accordo di programma, contratto di programma, protocollo d'intesa, .. etc.*);

CONSIDERATO che il Comune di Roccaraso ospiterà un importante appuntamento costituito dai "*Campionati Mondiali di Sci Juniores*" che si terranno dal 29 febbraio al 9 marzo 2012 ed intende iniziare un percorso virtuoso per trasformare il territorio in una "città sostenibile", per garantire una migliore qualità della vita per tutti, nel presente e per le generazioni future (*Opportunities for Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998*);

CONSIDERATO CHE:

- il territorio del Comune di Roccaraso (AQ), è caratterizzato da una grande vocazione turistica, con un'attività sciistica che ha superato i cento anni. Roccaraso, insieme ai vicini Comuni di Rivisondoli e Pescocostanzo, è tra le più importanti stazioni sciistiche del panorama italiano, con i suoi 126 Km di piste da sci;
- il Comune di Roccaraso offre ai turisti un ricco pacchetto di servizi che spaziano dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio con 1.600 posti a sedere al Parco Avventura, dotato di n.3 percorsi sospesi ed integrati tra gli alberi, dai diversi chilometri di pista ciclabile ai sentieri naturali che si possono percorrere a piedi o a cavallo. La struttura ricettiva, basata su alberghi e B&B, offre n. 3.000 posti letto, garantendo circa n. 250.000 presenze annue (fonte: A.P.T.R.), mentre le numerose seconde case garantiscono circa n. 20.000 posti letto;
- il Comune di Roccaraso è inserito nel panorama degli altopiani maggiori d'Abruzzo e presenta una ricca diversità di flora e fauna, con la presenza dell'orso bruno marsicano, il lupo appenninico, i cervi, .. etc.;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Roccaraso intende iniziare un percorso virtuoso per trasformare il territorio in una "città sostenibile", per garantire una migliore qualità della vita per tutti, nel presente e per le generazioni future (*Opportunities for Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998*);
- il Comune di Roccaraso per iniziare tale percorso, ha individuato le seguenti aree tematiche, su cui elaborare azioni ecosostenibili da realizzare:
 - Acquisti verdi e buone pratiche ambientali;
 - Rifiuti;
 - Innovazione;
 - Mobilità sostenibile;
 - Turismo ecosostenibile;
 - Energia rinnovabile;
 - Ecobilancio;
 - Educazione ambientale.
- il Comune di Roccaraso vuole incrementare la diffusione dei quantità dei materiali riciclati e l'avvio di politiche di consumi più sostenibili;
- il Comune di Roccaraso intende promuovere azioni dirette al trattamento dei rifiuti urbani in piccoli impianti realizzati in prossimità del luogo di produzione e raccolta, favorendo la riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi (km Zero) nonché, anche a titolo sperimentale, per la produzione di energia e calore;

VISTO il progetto "*RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile*", che individua le azioni concrete da attuare per uno sviluppo sostenibile, nell'ambito delle tematiche stabilite dall'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO della nota del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della Ricerca, prot.n. 6726 del 12.10.2011, che consiglia al Comune di Roccaraso un impianto sperimentale di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani per una potenzialità massima giornaliera di 5 tonnellate ed è disponibile ad allestire un museo delle tecnologie sui rifiuti per una durata di 12 mesi;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Quarta, come modificato dal D.Lgs 03.12.2010, n. 205 recante "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*";

CONSIDERATO che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., prevede: "*Accordi, contratti di programma, incentivi*", che possono riguardare: "*la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti*";

CONSIDERATO altresì, che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede:

- all'art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*";

- all'art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti", comma 1, lett. c) "la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";
- all'art. 180 – bis "Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti";
- all'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- all'art. 219 "Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- l'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l'obiettivo strategico indicato dal Piano del 5% nel periodo di riferimento 2005-2011 e che, al comma 4, consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
- l'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l'art. 24 "Promozione del riutilizzo riciclaggio e recupero", che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l'art. 28 "Accordi e contratti di programma ,protocolli d'intesa" che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 29 "Informazione al cittadino", che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.

RICHIAMATA la DGR n. 275 del 01/06/2009 "Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio", che prevede, tra l'altro, che si sviluppino attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti e si possano avviare politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008;

RICHIAMATA la L. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RIBADITO che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare le esperienze significative di riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli "porta a porta", nonché l'attivazione di progetti innovativi riguardanti l'impegno dei giovani nella promozione di buone pratiche ambientali;

VISTA la legge regionale n. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente “Protocollo d’intesa” (di seguito “Accordo”), è finalizzato prioritariamente a:
 - a. dare attuazione ad un progetto sperimentale denominato “**RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile**”, per attivare un percorso virtuoso per trasformare la città di Roccaraso in una città sostenibile, garantendo una migliore qualità della vita per tutti nel presente e per le generazioni future (*Opportunities for Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998*);
 - b. promuovere su tutto il territorio di Roccaraso regole e servizi ambientali che consentano di valorizzare le bio-diversità e le risorse naturalistiche ed ambientali;
 - c. riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale specifico del Comune di Roccaraso;
 - d. realizzare eco-eventi finalizzati all’attuazione delle politiche ambientali adottate dal Comune di Roccaraso, per promuovere a livello turistico le risorse del territorio;
 - e. perseguire, in attuazione dell’art. 179 “*Criteri di priorità nella gestione rifiuti*” del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l’obiettivo di una gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia:
 - o Prevenzione;
 - o Preparazione per il riutilizzo;
 - o Riciclaggio;
 - o Recupero di altro tipo ad esempio energia;
 - o Smaltimento;
 - f. incrementare la diffusione dei quantità dei materiali riciclati e l’avvio di politiche di consumi più sostenibili;
 - g. favorire, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, la sperimentazione sul territorio comunale di Roccaraso di un impianto di trattamento dei rifiuti con tecnologie pulite, con un uso più razionale ed un maggiore risparmio di risorse naturali, anche finalizzato al recupero energetico;
 - h. realizzare eventi tecnico-scientifici di valutazione delle politiche ambientali e delle tecnologie innovative destinate alla salvaguardia dell’ecosistema e del rispetto delle norme;
 - i. attuare iniziative sperimentali di “comunicazione ambientale”, finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in particolare della riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, della sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate;
 - j. prevedere la redazione dell’eco-bilancio del Comune di Roccaraso, per valutare il peso economico-ambientale delle iniziative previste nel protocollo stesso.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

REGIONE ABRUZZO

- collaborare, tramite le proprie competenze tecnico-amministrative, all’attuazione del progetto sperimentale denominato “**RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile**”;
- individuare gli iter tecnico-amministrativi per dare attuazione alle singole azioni presenti nel progetto sperimentale oggetto dell’Accordo;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini;
- verificare i risultati raggiunti dalla sperimentazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani;
- compartecipare all’attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse, valutabili in **Euro 20.000** (compreso I.V.A. se dovuta), da corrispondere con le seguenti modalità:
 - o **70%** all’invio della comunicazione di inizio attività;
 - o **30%** alla presentazione del rendiconto, al servizio competente della Regione, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.

- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto “*RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile*”, perché le stesse siano di riferimento per altre realtà;
- partecipare con n. 1 rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*”.

COMUNE DI ROCCARASO

- dare attuazione alle iniziative presenti nel progetto sperimentale denominato: “*RoccarasoINNOVA: per un futuro sostenibile*”, dopo aver espletato una valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- individuare un sito e realizzare un capannone nel quale posizionare l’impianto sperimentale di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani;
- curare l’autorizzazione dell’impianto sperimentale di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani;
- stipulare una convenzione per il noleggino a caldo dell’impianto sperimentale di trattamento dei rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani;
- redigere con cadenza mensile un *report* dei risultati raggiunti dalla sperimentazione;
- stipulare con il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – Area Ricerca, una convenzione per l’assistenza nel controllo dei prodotti in uscita dall’impianto sperimentale;
- identificare l’area in cui allestire il museo delle tecnologie ambientali;
- stipulare con il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – Area Ricerca, una convenzione per realizzare il museo delle tecnologie ambientali e per l’organizzazione di alcune giornate di studio e/o convegni, per l’organizzazione di un corso di formazione per il personale messo a disposizione dal Comune di Roccaraso, addetto alla gestione del museo per tutta la durata dello stesso e per la consulenza nella realizzazione di una settimana dedicata ai temi ambientali;
- attuare le politiche ambientali stabilite nel progetto sperimentale;
- coinvolgere tutte le strutture ricettive del comune per sensibilizzarli all’iniziativa e favorire un loro progressivo coinvolgimento;
- coinvolgere le scuole con varie iniziative ambientali;
- organizzare eco-eventi sul territorio finalizzati all’attuazione delle politiche ambientali adottate dal Comune di Roccaraso, per promuovere a livello turistico le risorse del territorio;
- redigere l’eco-bilancio del Comune di Roccaraso, per valutare il peso economico-ambientale delle iniziative previste nel protocollo stesso;
- divulgare attraverso vari mezzi di comunicazione le iniziative relative al progetto sperimentale;
- contribuire con proprie risorse economiche da destinare agli enti e/o aziende coinvolti nella realizzazione delle iniziative presenti nel progetto sperimentale, dopo la stipula di apposita convenzione;
- partecipare con n. 2 rappresentanti al “*Gruppo di Lavoro*”.

Art. 3

(*Gruppo di lavoro*)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all’art. 1, è costituito un “**Gruppo di lavoro**”, formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti/ORR della Regione Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti del Comune di Roccaraso (di cui n. 1 in qualità di coordinatore del GdL).
2. Il “*Gruppo di lavoro*” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “*Gruppo di lavoro*” è insediato, su convocazione di Comune di Roccaraso entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “*Gruppo di lavoro*” provvede a definire, massimo entro i successivi 15 giorni, un “**Programma operativo**”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4

(*Rapporto finale*)

1. Il “*Gruppo di lavoro*” di cui all’art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un “**Rapporto finale**” richiamato all’art. 2, da inviare successivamente alla Provincia di L’Aquila ed alla

Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti – ORR, nonché ad Enti che potranno essere individuati dal "Gruppo di lavoro".

Art. 5
(Durata)

1. Il presente Accordo ha durata di n. **1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

.....

COMUNE DI ROCCARASO

.....

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.02.2012, n. 66:

Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate: alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani con la promozione di interventi finalizzati:

- alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti (waste prevention);
- alla diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- alla diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (cd. "porta a porta"), con l'avvio all'effettivo riciclo dei rifiuti urbani e
- alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati (cd. "GPP");

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere sempre più un ruolo attivo dei cittadini-utenti alle politiche ambientali dei Comuni e di altri soggetti pubblici coinvolti nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, per contribuire ad una migliore organizzazione dei servizi di igiene urbana gestiti da operatori di settore (Comuni, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, ..etc.) ed in particolare dei servizi per il recupero-riutilizzo-riciclo dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, nonché per diffondere le "buone pratiche ambientali" dei cittadini e delle imprese;

Vista la Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce "Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce" che, in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti e che prevede che la crescita dei rifiuti (scarti da consumi e produzione) debba disalli-

narsi dalla crescita economica ed introduce ex novo la nozione di "riutilizzo";

Considerato che la nuova direttiva europea indica i seguenti obiettivi:

- entro il 2014 definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;
- entro il 2015 avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;
- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al 50% in termini di peso;
- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al 70% in termini di peso;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l'art. 160 "Competenze delle regioni" ed in particolare il comma 1, lett. i) ed l);
- l'art. 183 "Definizioni" ed in particolare il comma 1, lett. mm) «centro di raccolta»;
- l'art. 198 "Competenze dei comuni" ed in particolare i commi 2 lett.g)

Visto il D.Lgs. 25.04.2005, n. 151, recante: "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti", e s.m.i.;

Visto il DM 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", così come modificato dal DM 13 maggio 2009;

Vista la Delibera dell'Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008;

Visto la L. R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del

21.12.2007, contenente al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

- l’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l’obiettivo strategico indicato dal Piano del -5% nel periodo di riferimento 2005 - 2011 e che al comma 4 consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
- l’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l’art. 29 “Informazione al cittadino”, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti;
- l’art. 30 “Educazione e formazione nell’ambito dei servizi”, che stabilisce che la Regione considera prioritaria l’educazione e formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coin-

volga le istituzioni, gli operatori ed i cittadini-utenti;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato, ai sensi dell’art. 22, della L.R. 45/07 e s.m.i., il “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” denominato: “Ridurre e Riciclare per vivere meglio”, nel quale sono indicati come prioritari, tra i n. 12 progetti previsti, le azioni di riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, come strumenti per il raggiungimento di obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Richiamata DGR n. 318 del 29.06.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o centro di raccolta”;

Richiamata la DGR n. 275 del 01.06.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45. DGR n 130 del 22/02/2006 - Rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;

Richiamata la DGR n. 784 del 21.12.2009 recante: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: “Ridurre si può e conviene”. Approvazione”;

Richiamata la Circolare n. 2/2011 “Primi indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 49 del 5.08.2011 ed inviata a tutti i Comuni abruzzesi affinché attivino le iniziative proposte dal Servizio Gestione Rifiuti per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e diffondere le “buone pratiche ambientali” dei cittadini-utenti;

Considerato che il “Centro del Riuso” può essere costituito da un “locale o area coperta, allestiti per l’attività di consegna e prelievo di beni usati”, anche interconnesso o integrato,

funzionalmente, con o all'interno di un "Centro di raccolta", come definito dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal DM 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", così come modificato dal DM 13 maggio 2009;

Considerato che l'attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in materia di educazione, informazione e formazione ambientale dei cittadini, nonché di diffusione delle "buone pratiche ambientali" e recupero dei materiali riciclabili, possa realizzarsi anche attraverso la realizzazione dei "Centri del Riuso" e l'organizzazione di una "Rete regionale dei Centri del Riuso", interconnessa con la "Rete regionale dei Centri di Raccolta", al fine di diffondere le attività di riutilizzo di beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto opportuno, collegare la "Rete regionale dei Centri del Riuso", con altre esperienze simili in corso di svolgimento in altre regioni, riservandosi di stabilire in seguito, tramite il competente Servizio Regionale Rifiuti l'adozione delle modalità operative e degli atti necessari;

Considerato pertanto, che il "Centro del Riuso" e la costituenda "Rete regionale dei Centri del Riuso", perseguono le seguenti finalità principali:

- il contrasto ed il superamento della cultura dello spreco delle risorse e dello "usa e getta";
- la promozione della diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- la promozione ed il reimpiego-riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- la realizzazione di una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consen-

tendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;

anche per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno emanare, nelle more di una organica definizione a livello nazionale, delle "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso", come elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti, costituenti i primi indirizzi di carattere generale e di approvare integralmente il contenuto dei seguenti documenti (Allegato e Moduli), per le motivazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato – "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso";
- Modulo 1 – Modello scheda di consegna;
- Modulo 2 – Quadro descrittivo di prodotto;
- Modulo 3 – Dichiarazione dell'utente;

Ritenuto che le disposizioni in materia di stazioni ecologiche e centri di raccolta, di cui alla DGR n. 318/2009, non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la legge n. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”, di cui al seguente Allegato e Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato – “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”;
 - Modulo 1 – Modello scheda di consegna;
 - Modulo 2 – Quadro descrittivo di prodotto;
 - Modulo 3 – Dichiarazione dell’utente;
2. di incaricare la Direzione regionale Protezione Civile Ambiente ed il Servizio Gestione Rifiuti per quanto di rispettiva competenza, per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;
3. di inviare il presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Te-

ramo, all’ANCI – Abruzzo ed all’ARTA - Direzione centrale di Pescara con l’invito ad informare del presente provvedimento i Distretti provinciali competenti territorialmente;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e dei Moduli 1, 2 e 3 nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e, per la massima diffusione possibile, sul sito web della Regione Abruzzo, Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE DELL’AREA
Ing. Carlo Visca

Segue Allegato

ALLEGATO



Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso

Rete regionale dei Centri del Riuso

Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2008/98/CE

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

INDICE

Premessa

1. Inquadramento normativo
2. Ambito di applicazione
3. Finalità
4. Definizioni
5. Caratteristiche strutturali del Centro del Riuso
 - 5.1 Dotazioni di attrezzature
 - 5.2 Dotazioni di servizio
6. Tipologia dei beni usati
7. Modalità di consegna e di presa in carico dei beni usati
8. Modalità di gestione del Centro del Riuso
9. Elenco regionale e Monitoraggio
10. Comunicazione ed ecofiscalità

PREMESSA

La nuova **Direttiva Quadro 2008/98/CE**, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 19 novembre 2008, prevede che la crescita dei rifiuti (scarti da consumi e produzione) tenda a disallinearsi dalla crescita economica in modo da garantire uno sviluppo funzionale sia alla successiva gestione dei rifiuti che all'uso delle risorse, soprattutto non rinnovabili ed introduce *ex novo* la nozione di “**riutilizzo**”.

Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi della strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l'Unione europea diventi una “**società del riciclaggio**”.

La nuova direttiva enuncia principi in parte già reperibili all'interno del D.Lgs. 152/06 e s.m.,i., oltre a indicare i seguenti obiettivi:

- > entro il **2014** definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;
- > entro il **2015** avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;
- > entro il **2020** riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al **50%** in termini di peso;
- > entro il **2020** riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al **70%** in termini di peso.

Pertanto, adottare misure di prevenzione non deve essere solo un principio dettato dai programmi europei, ma è una opportunità economica ed ambientale. Misure di prevenzione possono essere applicate a tutte le fasi del ciclo di vita d'un bene, a partire dalla fase di progettazione e produzione, di marketing, di distribuzione, vendita e impiego fino alla sua dismissione a fine vita. Riutilizzare il prodotto più volte, ovvero allungarne la vita utile evitandone la dismissione anzitempo, è una misura di prevenzione.

I diversi livelli in cui è possibile intervenire (es. *imprese, pubbliche amministrazioni, consumatori, ..etc.*) determinano una molteplicità di politiche e azioni che è possibile attivare da parte dei vari soggetti interessati. Quando un detentore decide di disfarsi di un bene che non soddisfa più le sue esigenze, non è detto che questo non possa più soddisfare le esigenze di un altro.

Un bene che non ha concluso il suo ciclo funzionale di vita può entrare in reti di scambio di oggetti usati quali ad esempio mercatini, le reti di solidarietà (es. baratto) ed i *Centri del Riuso* che rappresentano uno strumento finalizzato ad intercettare beni dismessibili, non ancora dismessi, quindi che possono prolungare il proprio ciclo di vita se utilizzati da altri.

La Regione Abruzzo, al fine di promuovere le buone pratiche ambientali, partecipa ogni anno alla “*Settimana europea per la riduzione dei rifiuti*”¹, collaborando e fornendo risorse e supporto alle iniziative organizzate ai diversi livelli (*CEA, Comuni, Associazioni, Istituzioni scolastiche, ..etc.*).

La Federambiente e l'Osservatorio Nazionale Rifiuti hanno elaborato le “*Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani*” che hanno lo scopo di fornire un supporto ai diversi soggetti interessati ed ha messo a disposizione di tutti, sul proprio sito *web*², una “*Banca dati*” sulla prevenzione dei rifiuti contenente una

¹ www.ewwr.eu – www.menorifiuti.org. Vedi: “*Decalogo di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti*”.

² Sito www.federambiente.it - Febbraio 2010.

rassegna nazionale delle buone pratiche di gestione finalizzate a:

- fornire buoni esempi e suggerire spunti operativi;
- sollecitare un interesse da parte di enti ed istituzioni;
- favorire lo scambio di informazioni e di esperienze nonché attivare un dibattito sulle migliori pratiche;
- fornire informazioni su eventi e manifestazioni sul tema della prevenzione.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2008/98/CE³;
- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.⁴;
- DM 8 aprile 2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”⁵, così come modificato dal DM 13 maggio 2009⁶;
- Delibera Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008;
- L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.⁷, che ha approvato il PRGR (di seguito: “L.R. 45/07”);
- DGR n. 1012 del 29.10.2008⁸ avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio*”;
- DGR n. 318 del 29.06.2009⁹ avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o centro di raccolta*”;
- DGR n. 784 del 21.12.2009 recante “*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: “Ridurre si può e conviene”. Approvazione*”¹⁰;
- Circolare n. 2/2011 “*Primi indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale*”¹¹;
- L.R. 29.12.2011, n. 44 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)*”¹².

La **L.R. 45/07 e s.m.i.** prevede in particolare:

1. all’**art. 22** “*Azione di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*” che la Giunta Regionale persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche, elabora ed approva, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un “*Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*” che prevede un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l’obiettivo strategico indicato dal piano, e cioè del **-5%** nel periodo di riferimento **2005 - 2011 (Tab. 1)**, nonché prioritariamente:
 - a) azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - b) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei

³ GUUE 22.11.2008, n. L 312.

⁴ S.O. n. 269 alla G.U. 10.12.2010, n. 288.

⁵ G.U. n. 99 del 28 aprile 2008.

⁶ G.U. n. 165 del 18 luglio 2009.

⁷ BURA n. 10 Straordinario del 22.12.2007.

⁸ BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008.

⁹ BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26.08.2009;

¹⁰ BURA Speciale Ambiente n. n. 2 del 29.01.2010.

¹¹ BURA Speciale Ambiente n. 49 del 5.08.2011.

¹² BURA Speciale n. 82 del 30.12.2011.

- rifiuti, quali l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
- c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
 - d) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
 - e) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico;
 - f) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
 - g) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell'impiego di materiali e prodotti derivanti dal riciclo.

Il Programma regionale di riduzione della produzione dei rifiuti ha durata triennale ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.

Tab. 1 – Obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani

Anno	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
2005	157.697	175.058	157.719	203.596	694.070
2011	149.812	166.305	149.833	193.416	659.366
Δ 2011 su 2005	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti/ORR.

Inoltre, all'art. 15 della L.R. 29.12.2011, n. 44 "**Legge Comunitaria regionale**" che ha previsto un art. 22-bis "**Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti**" alla L.R. 45/07 e s.m.i., al comma 2 è previsto che: "omissis la Giunta regionale emana direttive tecniche e sostiene la costituzione di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo e può utilizzare strumenti economici. omissis".

Il MATTM dovrà adottare, ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro il **12 dicembre 2013** un "**Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti**" ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei PRGR.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida, che tengono conto di esperienze simili avviate anche in altre realtà regionali¹³, sono prioritariamente destinate a Enti pubblici e gestori del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati e dei Centri di raccolta (di seguito: "CdR"). I "**Centri del Riuso**" sono costituiti da locali o aree coperte presidiati ed allestiti in cui si svolge unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili. Le linee guida intendono favorire a livello di ATO e, nelle more, a livello comunale e/o consortile, l'organizzazione e la realizzazione di una **Rete regionale dei Centri del riuso**, integrata con il sistema regionale dei "**Centri di Raccolta**" (CdR) dei rifiuti urbani ed assimilati, comunali ed intercomunali, come previsti dal D.M. 8 aprile 2008, presenti a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i. e disciplinati dal DM Ministero Ambiente 8 Aprile 2008, recante: "**Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche**", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009. La Regione sostiene la realizzazione della **Rete regionale dei Centri del riuso** con risorse pubbliche disponibili nell'ambito della programmazione regionale di settore (es. *fondi comunitari, nazionali e regionali*).

3. FINALITÀ'

Le presenti "**Linee guida**" hanno le seguenti finalità

- contrastare e superare la cultura dello spreco delle risorse e dello "*usa e getta*";
- promuovere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito

¹³ DGR n. 1793 del 12.12.2010 della Regione Marche.

della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;

- realizzare una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

4. DEFINIZIONI

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita ;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

Valutazione: le operazioni di controllo dell'integrità fisica e funzionale alle quali sono sottoposti i beni in accettazione al *Centro del Riuso*;

Centro del Riuso (CdRi): locale o area coperta, allestiti per l'attività di consegna e prelievo di beni usati;

Filiera regionale dei Centri del Riuso: sistema regionale articolato dei Centri del Riuso, in grado di assorbire e ridistribuire i beni usati ancora integri e funzionanti che soddisfano il bisogno per cui sono stati prodotti e che possono ancora essere usati.

Gestore: Azienda pubblica di servizio e/o Ente locale che gestisce il *Centro del Riuso*;

Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita, comunale e intercomunale, per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Conferitore: cittadino privato, impresa o Ente del territorio di competenza del *Centro di Riuso*, che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo di donazione allo stesso affinché, mediante la successiva cessione gratuita a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita;

Utente: cittadino, associazione di volontariato *onlus*, organismo *no profit*, associazione ambientalista, istituto scolastico, .. etc., che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso;

5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CENTRO DEL RIUSO

Il *Centro del Riuso* è istituito con apposita Delibera della Giunta Comunale (**DGC**) ed è costituito da un locale chiuso o area coperta, allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro ed è strutturato prevedendo per i beni usati conferiti:

- a. zona di ricevimento e di prima valutazione;
- b. zona di primo ammassamento;
- c. zona di catalogazione;
- d. zona di immagazzinamento ed esposizione.

5.1. DOTAZIONI DI ATTREZZATURE

Il *Centro del riuso* deve essere dotato di:

- a. *hardware* e *software* per la catalogazione dei beni e la gestione di magazzino, informatizzata con possibilità di collegamento alla rete regionale dei *Centri del Riuso*, ai fini della consultazione via internet è utile la dotazione di un apparecchio fotografico digitale;
- b. eventuali attrezzature per la pesatura dei beni;
- c. attrezzature tecniche per l'esposizione dei beni (es. *scaffalature per sistemare i beni consegnati, separati per tipologia, .. altro*);
- d. attrezzature idonee alla movimentazione ed all'immagazzinamento dei beni consegnati (es. *carrelli, transpallet, muletto, .. etc.*);
- e. cartellonistica colorata e in più lingue, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del *Centro del Riuso*, le tipologie dei beni conferibili, gli orari di apertura, le norme di comportamento, le zone aperte al pubblico e quelle interdette ed ogni altra informazione necessaria o utile al buon funzionamento del *Centro del Riuso*.

5.2 DOTAZIONI DI SERVIZIO

Il *Centro del Riuso* deve essere dotato di:

- a. servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e primo ammassamento;
- b. servizio di catalogazione e di immagazzinamento del bene usato in ingresso;
- c. servizio di presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e prelievo da parte dell'utente.

6. TIPOLOGIA DEI BENI USATI

Al *Centro del Riuso* sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato di conservazione, anche da un punto di vista igienico e funzionanti, che possono essere efficacemente ri-utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni beni:

- piatti, posate e suppellettili;
- oggettistica;
- giocattoli;
- libri;
- indumenti;
- mobili;
- divani;
- lampadari (*privati della fonte luminosa*);
- reti e materassi;
- biciclette;
- passeggini e carrozzine;
- macchine fotografiche;
- elettrodomestici di piccola taglia (es. *ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire, frullatori, macinacaffè, friggitrice, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, telefoni, fax, cellulari, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchiature informatiche, .. etc.*).

7. MODALITA' DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO DEI BENI USATI

Si definiscono le procedure di consegna e presa in carico dei beni usati:

1. procedure di verifica in fase di accettazione all'atto di ricevimento del bene e, successivamente all'eventuale accettazione, compilazione della scheda di consegna con i relativi quadri descrittivi di prodotto (**Modulo 1**). Le procedure di verifica riguardano la titolarità del conferitore alla consegna e l'accettabilità del bene;
2. eventuale primo ammassamento in area dedicata;
3. compilazione della stringa di catalogazione del bene come da schema seguente, con attribuzione del relativo codice identificativo secondo il repertorio di catalogazione (**Modulo 2**) e caricamento nel *data base* informatico di gestione;

Classe	Tipologia	n° progressivo del bene usato
<i>Es: mobili, oggettistica, elettrodomestico, .. etc.</i>	<i>Es: divano, servizio di piatti, frullatore, .. etc.</i>	<i>In relazione alla tipologia del bene (es. libri, ..etc.)</i>

4. immagazzinamento ed esposizione.

8. MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

All'interno del *Centro del Riuso* deve essere prevista una forma di gestione in grado di assicurare l'ottimizzazione del riuso di beni usati non ancora a fine vita, permettendo il loro ritorno in circolazione.

In coordinamento con le attività del *Centro di Raccolta*, è possibile intervenire anche nei confronti del conferitore, dirottando al *Centro del Riuso* quei beni, non ancora consegnati in qualità di rifiuti, per i quali siano a prima vista evidenziabili le condizioni necessarie al riuso.

Di seguito vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune condizioni di consegna ed

accesso:

- l'accesso all'utenza è consentito solo durante l'orario ed i giorni stabiliti per l'apertura del *Centro del Riuso*;
- l'operatore del *Centro di Raccolta*, in coordinamento con l'operatore del *Centro del Riuso*, si riserva la possibilità di verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, proponendo al conferitore di dirottarli al *Centro del Riuso*;
- i beni usati devono essere conferiti all'interno del *Centro del Riuso* direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente;
- il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso;
- l'accesso con automezzi all'interno del *Centro del Riuso* è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni;
- non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali;
- il *Centro del Riuso*, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
- gli utenti che prelevano i beni al *Centro del Riuso* sollevano il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio (**Modulo 3**);
- dall'attività del *Centro del Riuso* non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, pertanto è vietato il prelievo di beni da parte degli operatori dell'usato;
- il prelievo è gratuito;
- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso* non accettare tipologie di beni, anche se previste dalle presenti Linee guida, qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell'eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il *Centro del Riuso* o per gli operatori;
- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso*, in caso di deposito prolungato del bene che impedisce un corretto funzionamento delle attività del Centro del Riuso, avviare il bene a trattamento in impianti autorizzati;
- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso* sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del *Centro del Riuso*.

9. ELENCO REGIONALE E MONITORAGGIO

All'interno del *Centro del Riuso* devono essere adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni per consentire il monitoraggio dell'attività. I dati relativi all'ingresso e all'uscita dei beni devono essere trasmessi su richiesta agli organi di programmazione e di controllo.

Presso l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), di cui all'art. 8 della L.R. 45/07, è istituito, con apposita determinazione direttoriale, un "**Elenco regionale dei Centri del Riuso**", al quale i gestori sono tenuti ad iscriversi.

A tal fine il titolare/gestore del *Centro del Riuso* provvede a comunicare l'istituzione del Centro del Riuso (DGC) alla Regione ed alla Provincia territorialmente interessata ed in seguito a comunicare l'avvio delle attività. L'elenco aggiornato dei "**Centri del Riuso**", è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. La Provincia territorialmente competente verifica presso i *Centri del Riuso* attivi nel territorio di riferimento, il rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni delle presenti linee guida.

10. COMUNICAZIONE ED ECOFISCALITA'

Il Gestore è tenuto a dare massima pubblicità al *Centro del Riuso*. In fase di *start-up* è opportuno diffondere la presenza del *Centro del Riuso* utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a propria disposizione ed in particolare l'avviso inviato dai Comuni alle famiglie per il pagamento della TARSU/TIA.

Il Gestore deve, comunque, svolgere una adeguata informazione sull'attività del *Centro del Riuso*, anche prevedendo la consultazione via *web* dei beni disponibili presso il *Centro del Riuso*.

Anche i Comuni, per il loro ruolo strategico nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, più vicino al cittadino e alle locali attività produttive e/o commerciali, con la collaborazione delle imprese (Gestori) che gestiscono il

ciclo dei rifiuti, possono avere un ruolo decisivo nell'informare ed educare in materia di sostenibilità dei consumi, prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, e devono dotarsi di strumenti efficaci, concreti e riproducibili nel tempo.

Altresì i Comuni possono prevedere un “**sistema di incentivazione**” alla consegna dei beni da parte degli utenti interessati, che operi mediante un meccanismo premiante in termini di riduzione tariffaria al cittadino o altro sistema eventualmente organizzato.

MODULO 1**MODELLO DI SCHEDA DI CONSEGNA**

QUADRO GENERALITÀ'	
SEZIONE CATALOGAZIONE	
Numero Consegna	Data
SEZIONE GENERALITÀ' - CENTRO DEL RIUSO	
Centro di Riuso	
Gestore	
Localizzazione	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
Email	
SEZIONE GENERALITÀ' DEL CONFERITORE	
(ai fini della verifica del diritto di accesso al Centro e per l'applicazione di eventuale incentivazioni)	
Tipologia:	Cittadino
	Impresa
	Ente
Cognome e Nome / Denominazione:	
Residenza:	Comune
	Via
SEZIONE DICHIARAZIONI	
Il sottoscritto dichiara di non aver usufruito, per i beni consegnati, del contributo alla rottamazione delle apparecchiature RAEE	
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avendo preso visione della informativa di seguito allegata, autorizza il Gestore del Centro all'archiviazione e trattamento dei propri dati personali nel rispetto di finalità e modalità ivi espresse.	
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	
<i>"Codice in materia di protezione dei dati personali"</i>	
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.	
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informa il conferitore che:	
1) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla verifica della titolarità al diritto di accesso al centro in qualità di conferitore e per l'applicazione di un eventuale incentivazione mediante sgravio tariffario in funzione dei quantitativi consegnati;	
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;	
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di consegna;	
4) il titolare del trattamento è il Gestore del Centro;	
5) responsabile del trattamento è il	
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.	
IL GESTORE	IL CONFERITORE
	Documento di identità:

MODULO 2

QUADRO DESCRITTIVO DI PRODOTTO		
SEZIONE CATALOGAZIONE		
Numero oggetto	Data	
SEZIONE VERIFICA DI ACCETTABILITÀ'		
Condizioni (barrare previa verifica delle condizioni)	Funzionalità	
	Integrità	
SEZIONE CARATTERIZZAZIONE DEL BENE CONSEGNATO		
Descrizione generica del bene (classe, tipologia, descrizione)		
Quantità (n° pezzi)		
Condizioni (barrare caso ricorrente)	nuovo usato con imballaggio senza imballaggio	
Stato di conservazione (barrare caso ricorrente)	eccellente	
	ottimo	
	buono	
	discreto	
Annotazioni		

COD.	CLASSE	COD.	BENE
1	MOBILI	01	Armadio
		02	Comodino
		03	Letto
		04	Tavolo
		05	Sedia
		06	Credenza
		07	Baule
		08	Divano
		09	Scaffale
		10	Mensola
		99	Altro

2	ELEMENTI DI ARREDO	01	Quadro
		02	Arazzo
		03	Attaccapanni
		04	Specchio
		05	Lampada da tavolo
		06	Lampada da soffitto
		07	Lampada da parete
		08	Piantana
		09	Tappeto
		10	Orologio da parete
		99	Altro
3	ELETTRODOMESTICI	01	Frigorifero
		02	Congelatore
		03	Lavastoviglie
		04	Forno
		05	Piano cottura
		06	Cappa aspirante
		07	Lavatrice
		08	Asciugatrice
		09	Televisore oltre 24 pollici
		10	Condizionatore-climatizzatore
		11	Deumidificatore
99	Altro		

4	MACCHINE / APPARECCHIATURE DA UFFICIO	01	Monitor computer
		02	Computer
		03	Stampante
		04	Scanner
		05	Periferica
		06	Computer palmare
		99	Altro
5	APPARECCHI ELETTRICI PICCOLI ELETTRODOMESTICI ELETTROUTENSILI	01	Televisore fino a 24 pollici
		02	Impianto stereo
		03	Componente impianto stereo
		04	Giradischi
		05	Lettore CD
		06	Lettore DVD
		07	Videoregistratore
		08	Apparecchio radiofonico
		09	Radioregistratore
		10	Registratore magnetico
		11	Walkman
		12	Apparecchio fotografico
		13	Cinepresa - Videocamera
		14	Cineproiettore
		15	Forno a microonde
		16	Fornetto elettrico
		17	Robot cucina
		18	Frullatore
		19	Impastatrice
		20	Gelatiera
		21	Panificatrice
		22	Bilancia cucina
		23	Sterilizzatore
		24	Scalda biberon
		25	Asciugacapelli
		26	Bilancia pesapersone
		27	Ferro da stiro
		28	Aspirapolvere
		29	Lucidatrice
		30	Telefono cellulare
		31	Telefono cordless
		32	Telefono a cavo
		33	Trapano elettrico
		34	Avvitatore elettrico
		35	Altri utensili elettrici da bricolage
99	Altro		

6	VESTIARIO	01	Cappotto
		02	Giacca
		03	Pantalone
		04	Camicia
		05	Maglione
		06	Sciarpe — Guanti — Cappelli
		07	Giacca a vento
		08	Scarpe
		09	Borsa
		99	Altro
7	STOVIGLIE E CASALINGHI	01	Piatti
		02	Bicchieri
		03	Posate
		04	Pentola
		05	Vassoio
		06	Zuppiera-ciotola
		07	Bottiglia-Fiasco
		08	Brocca
		99	Altro
8	OGGETTISTICA SPORT GIOCATTOLE SVAGO	01	Soprammobile
		02	Vaso
		03	Valigia
		04	Borsa sportiva
		05	Zaino
		06	Racchetta da tennis
		07	Pallone
		08	Attrezzi da palestra
		09	Bicicletta
		10	Gioco da tavolo
		11	Sci e racchette
		12	Scarponi da sci
		13	Doposci
		99	Altro

9	PUBBLICAZIONI	01	Libro romanzo
		02	Libro saggistica
		03	Vocabolario — dizionario
		04	Atlante
		05	Enciclopedia
		06	Libro per bambini
		07	Fumetti
		08	Film VHS
		09	Film DVD
		10	Film CD
		11	Musicassette
		12	Disco in vinile
		99	Altro
99	ALTRO	01	Rete da letto
		02	Materasso
		03	Coperta
		04	Tavola da stiro
		05	Damigiana
		06	Carrozzina
		07	Passeggino
		08	Seggiolino auto
		09	Box — lettino da viaggio
		10	Seggiolone
		11	Culla
		12	Lettino
		99	Altro

MODULO 3**DICHIARAZIONE DELL' UTENTE**

Il/La sottoscritto/a _____

società/associazione _____ Indirizzo: _____

data e luogo di nascita _____

telefono _____ fax _____ cell. _____ e-mail _____

in qualità di utente del Centro del riuso _____

avendo prelevato in data _____ beni come da documento di consegna n. _____

acquisendone contestualmente la proprietà ed il possesso, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti

e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia;

DICHIARA

- di sollevare il gestore del Centro del Riuso, in qualità di soggetto cedente i beni in questione, da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente a perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall'uso proprio od improprio che degli stessi beni verrà fatto dal momento della loro acquisizione;
- di ritenersi fin da ora responsabile dell' utilizzo di tale/i bene/i impegnandosi ad impiegarli per gli usi, gli scopi e le finalità insite nella natura originaria del/i bene/i stesso/i.

L'utente dovrà fornire in allegato a questa dichiarazione, la fotocopia del documento d'identità (D.L. 27 luglio 2005 n. 144).

In fede

Data _____

firma Utente**firma Gestore**

DETERMINAZIONI

*Dirigenziali***DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 19.01.2012, n. DR4/13:

DGR n. 226 del 18.05.2009 “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”. Modifica delle disposizioni inerenti le comunicazioni di cui al punto 9).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la DGR n. 226 del 18.05.2009 recante: “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”, ha previsto disposizioni di ordine tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi, linee guida elaborate dall’ARTA Abruzzo;

Considerato che l’ARTA – Direzione centrale, con nota prot.n. 7846 del 7.06.2011, avente per oggetto: “DGR n. 226 del 18.05.2009 - Indicazioni procedurali” acquisita agli atti del SGR, ha posto la necessità, nell’ottica dell’efficienza e della funzionalità dell’intero sistema, di prevedere che: “omissis di fornire ai gestori degli impianti in argomento, indicazioni supplementari in ordine all’opportunità di inviare, d’ora in avanti, la documentazione prevista direttamente alle sedi provinciali ARTA di competenza. ... omissis”, in quanto questi ultimi presentano le necessarie professionalità ed invitando, conseguentemente, il SGR a prendere le opportune iniziative in merito;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. e);

Richiamata la DGR n. 226 del 18.05.2009 recante: “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”;

Vista la nota prot.n. 12104 dell’8.09.2011 dell’ARTA – Direzione centrale di sollecito, acquisita dal SGR con nota prot.n. RA/187814 del 15.09.2011;

Considerato che la richiesta costituisce una semplice modifica di ordine procedurale e non sostanziale delle “Linee guida”, peraltro richiesta dall’ARTA Abruzzo, che può essere ricompresa nei compiti del SGR in attuazione del punto 3) del dispositivo della DGR n. 226/09;

Valutata positivamente la richiesta dell’ARTA Abruzzo da parte dello scrivente Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto pertanto, opportuno prevedere che, le comunicazioni di competenza del gestore dell’impianto, di cui al punto 9) delle “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi” (calendario annuale dei campionamenti, relazione contenente i risultati complessivi dell’attività di gestione, risultati delle analisi previste nel PSC, .. etc.), siano trasmessi ai Distretti provinciali dell’ARTA competenti territorialmente, anziché all’ARTA - Direzione centrale di Pescara;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare in attuazione del punto 3) del dispositivo della DGR n. 226 del 18.05.2009, che le comunicazioni di competenza del gestore di cui al punto 9) delle "Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi" (calendario annuale dei campionamenti, relazione contenente i risultati complessivi dell'attività di gestione, risultati delle analisi previste nel PSC, .. etc.), siano trasmessi ai Distretti provinciali dell'ARTA competenti territorialmente, anziché all'ARTA - Direzione centrale di Pescara;
2. di prescrivere ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 1);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione centrale di Pescara con l'invito ad informare i relativi Distretti provinciali;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.01.2012, n. DR4/20:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - DGR n. 1012 del 29.10.2008 - DGR n. 690 del 26.11.2009 "Registro regionale degli autocompostatori".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del

19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", la prevenzione e la riduzione dei rifiuti sono prioritarie nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;

Considerato che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

Considerato che la raccolta e la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare (autocompostaggio o compostaggio domestico), degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);

Ritenuto opportuno che i cittadini-utenti abruzzesi che svolgono in forma singola/unifamiliare attività di raccolta delle frazioni organiche di provenienza domestica (umido e verde), mediante la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), siano censiti mediante un database regionale definibile come: Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il verbale di riunione del 30.11.2011, tenutasi presso il SGR (agli atti dell'ORR), tra i rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'ANCI Abruzzo, dell'Ecoistituto Abruzzo nel corso del quale si concordano i contenuti del Regolamento del Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico inte-

resse”;

- all'art. 177, comma 5: “omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;
- all'art. 178, comma 1, che “omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis”;

Visto l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:

“d) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione

della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che prevede all'art. 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Visto l'art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l'istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti e le attività che lo stesso deve svolgere per l'implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

- all'art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

- all'art. 58 "Incentivi e premialità", in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico;

Vista la L.R. 29.12.2011, n. 44 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE" e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011" ed in particolare l'art. 18, comma 4 inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 "Legge Finanziaria Regionale 2011" che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall'art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

Richiamato il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 -

Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: "Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul *B.U.R.A.* Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al "Compostaggio domestico";

Richiamata la DGR n. 690 del 26.11.2009, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici - Approvazione";

Richiamata la DGR n. 349 del 03.05.2010, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost" con la quale sono state programmate a livello regionale attività inerenti la promozione e la diffusione dell'autocompostaggio;

Vista la Circolare n. 2/2011 "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale", emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 49 Speciale del 5.08.2011;

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "Repertorio del riciclaggio", gli ammendanti per l'impiego agricolo e florovivaistico;

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite l'autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio

di concimi chimici;

Ribadito che l'autocompostaggio consente delle economie gestionali, evitando al Comune l'acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l'attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;

Considerato altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione da parte dei Comuni dell'autocompostaggio, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili da censire in un apposito registro regionale anche ai fini di eventuali iniziative da attivare da parte degli Enti interessati;

Considerato che il presente provvedimento viene emanato in attuazione delle disposizioni di cui alle DGR n. 167 del 24.02.2007, DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 690 del 26.11.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 217/06;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di istituire il "Registro regionale degli autocompostatori", costituito da un data base di utenti che svolgono sul territorio regionale l'autocompostaggio, gestito dal SGR/ORR, come da all'Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prevedere la possibilità di integrare/modificare le modalità di gestione del registro di cui al punto 1), in relazione alle specificità territoriali in cui si colloca ed alla necessità di rendere l'esperienza più partecipata e qualificata;
3. di incaricare l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), per la predisposizione dei connessi e successivi adempimenti per l'istituzione e gestione del "Registro regionale degli autocompostatori";
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

ALLEGATO



REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

DGR n. 167 del 24.02.2007 - DGR n. 1012 del 29.10.2008
DGR n. 690 del 26.11.2009 - Circolare n. 2/2011

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

Art. 1*(Finalità dell'autocompostaggio)*

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
2. L'autocompostaggio si colloca nell'attuazione dei programmi di cui alla **DGR n. 1012 del 29.10.2008** "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: *Ridurre e riciclare per vivere meglio*" e della **Circolare n. 2/2011** "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale".

Art. 2*(Registro regionale degli autocompostatori)*

1. La Regione Abruzzo persegue in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti ed in attuazione della **DGR n. 690 del 26.11.2009** "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici", istituisce in collaborazione con i Comuni, il "**Registro regionale degli autocompostatori**" (di seguito denominato: "Registro").
2. Il Registro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo, un *database* degli utenti regionali che svolgono l'attività di autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 22, comma 2, lett. d) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni attuative regionali di settore.
3. Il Registro e l'attività ad esso connessa è gestito dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con i Comuni e gli utenti interessati.

Art. 3*(Utenti interessati)*

1. Le utenze che possono fare domanda di iscrizione al Registro sono coloro che dichiarano al Comune di residenza di:
 - a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, l'autocompostaggio dei rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione;
 - b) rispettare le linee guida regionali approvate con DGR n. 690/2009 "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici";
 - c) di essere utenza TARSU/TIA del Comune di residenza;
 - d) il numero di componenti del nucleo familiare;
 - e) essere disponibili per le eventuali ispezioni e controlli disposte dal Comune.

Art. 4*(Ruolo del Comune)*

1. Il Comune promuove la diffusione dell'autocompostaggio attraverso l'applicazione della DGR n. 690/2009 e mette a disposizione degli utenti di cui all'art. 2, nei modi ritenuti più efficaci, comunque tramite web, la documentazione necessaria, comprensiva della modulistica di cui alla DGR n. 690/2009, al fine della completa informazione degli stessi sull'attività dell'autocompostaggio.
2. Il Comune può erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte al Registro come: assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate e previste.

Art. 5

(Iscrizione al Registro)

3. L'iscrizione al Registro delle utenze di cui all'art. 2 è effettuata tramite l'invio preliminare al competente Ufficio del Comune di residenza, dell'apposito **Modulo 1** "*Schema regolamento per l'applicazione della riduzione della TARSU/TIA*", allegato alla **DGR. n. 690/2009**, messo a disposizione dall'URP, dall'Ufficio Tributi comunale o da altro soggetto delegato dal Comune di residenza.
4. Il Comune, successivamente, comunica semestralmente, per via telematica (es. posta elettronica), alla Regione Abruzzo - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'elenco degli utenti iscritti, al fine di inserire gli stessi nel Registro di cui all'art. 1, comma 1.
5. L'iscrizione al Registro si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia (**Modulo 4** "*Rinuncia alla riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche*", allegato alla **DGR n. 690/2009**).
6. Il rinnovo presuppone la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio ed il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro.
7. Il Comune può istituire un proprio registro delle utenze che svolgono l'autocompostaggio.

Art. 6

(Controlli e cancellazione dal Registro)

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune, predispone controlli presso il domicilio delle utenze che effettuano l'autocompostaggio nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare l'attività.
2. Per i controlli è redatta un'apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente (**Modulo 5** "*Verbale di sopralluogo di controllo di utenze domestiche del compostaggio domestico delle frazioni organiche*", allegato alla **DGR n. 690/2009**).
3. Qualora il controllo del Comune accerti che l'utente non provvede al corretto svolgimento delle attività ai sensi della DGR n. 690/2009, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro 15 (quindici) giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dal Registro di cui all'art. 2.
4. L'utente può richiedere la cancellazione dal Registro tramite comunicazione scritta, in carta semplice indirizzata al Comune di residenza che comunicherà la rinuncia al Registro regionale.

Art. 7

(Norme finali)

1. La Regione al fine di promuovere la diffusione dell'autocompostaggio ed il corretto svolgimento delle attività, organizza iniziative in collaborazione con gli Enti e le Associazioni ambientaliste e dei consumatori ed altri soggetti interessati, per valorizzare il ruolo e le attività degli iscritti al Registro.

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 08.02.2012, n. DR4/23:

DGR n. 27 del 16.01.2012 - Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”. Approvazione graduatoria generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007, è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Vista la DGR n. 400 del 07.05.07, che ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Vista la DGR n. 647 del 09.07.2007, che ha stabilito di avvalersi dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) del POR FESR Abruzzo 2007/2013 ed ha avviato la procedura per l'affidamento dell'incarico di stesura dello stesso;

Vista la DGR n. 1191 del 29.11.2007, che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in particolare l'art. 10 “Approvazione del piano regionale”, comma 1, lett. b) e l'art. 55 “Bonifi-

ca e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, che ha approvato ai sensi dell'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la “Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe”; siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall'ARTA nel luglio 2004;

Richiamata la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – Titolo V – Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;

Richiamata la DGR n. 777 dell'11.10.2010 recante: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento”, con la quale la Regione Abruzzo si è dotata della nuova “Anagrafe regionale dei siti contaminati”, che risulta così costituita:

- Allegato 1/A “Discariche dismesse – Elenco per provincia ed indice di pericolosità”;
- Allegato 1/B “Discariche dismesse – Graduatoria generale per indice di pericolosità”;
- Allegato 2 “Siti industriali dismessi”;
- Allegato 3 “Abbandono e depositi incontrollati di rifiuti”;
- Allegato 4 “Siti individuati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

Considerato che la DGR n. 777/2010, costituisce lo strumento attuativo della programmazione di settore ai sensi dell'art. 55 della L.R. 45/07 e s.m.i. e che l'Allegato 1/B alla stessa include la graduatoria generale delle discariche dismesse redatta secondo un “indice di periculo-

sità”, oggettivamente definito da criteri tecnici in collaborazione con l’ ARTA Abruzzo;

Richiamata la DGR n. 27 del 16.01.2012, avente per oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” – “Approvazione dei criteri di priorità per la redazione della graduatoria delle discariche pubbliche dismesse”;

Considerato che la DGR n. 27/2012, al punto 3 del dispositivo, ha previsto che il Servizio Gestione Rifiuti provveda all’approvazione degli atti necessari e conseguenti per l’attuazione del provvedimento ed, in particolare, per la redazione ed approvazione della graduatoria dei siti delle discariche dismesse derivante dall’applicazione dei “criteri di priorità”;

Vista la DGR n. 858 del 15.11.2010 avente per oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 – Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV _ Riduzione della dotazione finanziaria dell’Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell’Attività IV.2.1”, che ha stabilito la riduzione di € 16.000.000,00 della dotazione finanziaria dell’Azione IV.3.2, con il contestuale incremento della stessa somma della dotazione finanziaria dell’Attività IV.2.1;

Vista la D.D. n. DR4/147 del 15.11.2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), ha provveduto ad assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di €24.711.499,00 di cui € 10.000.000,00 sul capitolo 12601 (impegno n. 3810) e € 14.711.499,00 sul capitolo 12602 (impegno n. 3811), per finanziare gli interventi di bonifica delle discariche dismesse di cui all’Allegato 1/B alla DGR 777/2010;

Preso atto della DGR n. 642 del 19.09.2011 avente per oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007 – 2013. Revoca della DGR n. 858 del 15.11.2010 “POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 – Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV _ Riduzione della dotazione finanziaria dell’Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell’Attività IV.2.1”, con la quale la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 858 del 15.11.2010 ed ha stabilito di ridurre l’originaria disponibilità finanziaria di € 24.711.499,00 dell’ASSE IV “Sviluppo Territo-

riale” - Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”, per un importo pari a € 12.000.000,00 con la contestuale assegnazione di dette risorse all’Attività IV.2.1 “Valorizzazione dei territori montani”, destinate alle Province per l’attuazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT);

Vista la DD n. DR4/109 del 18.10.2011 con la quale il SGR ha provveduto a disimpegnare la somma Di €12.000.000,00;

Vista la nota prot.n. 2899-U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la politica regionale Unitaria Comunitaria, inviata tramite e-mail del 15.03.2010 da parte dell’Autorità di Gestione, avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e s.m., concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, tramite e-mail del 12.07.2011, ha richiesto chiarimenti sia al MATTM che al Comitato regionale VIA, in merito alle modalità di applicazione delle procedure di VIA come previste dalla nota prot.n. 2899-U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la politica regionale Unitaria Comunitaria, sopra richiamata;

Preso atto della nota prot.n. DVA-2011-25870 del 13.10.2011, acquisita agli atti del SGR con prot.n. 214720 del 19.10.2011, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM ha riscontrato la nota del 12.09.2011 del SGR concernente l’applicabilità della direttiva 85/337/CEE alle bonifiche di discariche dismesse;

Vista la nota prot.n. RA/87841 del 10.05.2010 del Servizio Gestione Rifiuti, inviata all’Autorità di Gestione avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modifiche, concernente la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione.”;

Preso atto che dai criteri approvati ai sensi della DGR n. 27/2012, scaturisce una “Graduatoria generale” delle discariche pubbliche dismesse, come da Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto che, in relazione ad eventuali casi di parità di punteggio nella graduatoria generale delle discariche pubbliche dismesse, si provvederà, sentita l'Arta Abruzzo ed in coerenza con il criterio di pericolosità, a valutare i risultati del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio.

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di approvare, in attuazione del punto 3 della DGR n. 27 del 16.01.2012, la “Graduatoria generale” delle discariche pubbliche dismes-

se di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere con apposito successivo atto, all'approvazione di uno “Schema di disciplinare di concessione dei contributi ai Comuni”, sentita l'AdG del Programma POR FESR Abruzzo 2007/2013, al fine di definire le modalità di concessione dei contributi regionali, richiedere gli elaborati tecnico-amministrativi e quanto altro necessario per una corretta e trasparente gestione, da parte degli Enti interessati, delle risorse finanziarie a disposizione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Attività Internazionali ed alla Direzione Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo, nonché all'AdG del Programma POR FESR Abruzzo 2007/2013 ed alle Province interessate;
4. di comunicare agli Enti interessati (Comuni) quanto previsto nel presente provvedimento, nonché le iniziative da attuare e gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

Graduatoria generale discariche pubbliche dismesse - DGR n.27 del 16.01.2012/punto 3

ALLEGATO

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	Σ(I+K+M+O+Q) indice globale
1	1	VS220033	MONTEODORISIO	Cantalupo	100	X		X		0,903
2	1	VS220004	CASTIGLIONE MESSER MARINO	Vischiara	100	X		X		0,903
3	2	PE220004	CEPAGATTI	Aurora	100	X				0,900
4	3	VS230021	MONTEBELLO SUL SANGRO	Fosso Quercia della Sera	96,55	X		X		0,882
5	3	VS210018	PENNADOMO	Fonte Canale	96,55	X		X		0,882
6	3	VS220005	CELENZA SUL TRIGNO	Difesa	96,55	X		X		0,882
7	4	VS220018	SAN SALVO	Bosco Mottice	96,55	X				0,879
8	5	CH220021	TORREBRUNA	Civitella	93,1	X		X		0,862
9	5	VS220017	SAN GIOVANNI LIPIONI	Malvò	93,1	X		X		0,862
10	5	CH220020	TORREBRUNA	Guardiabruna	93,1	X		X		0,862
11	5	CH222401	LAMA DEI PELIGNI	Colle Cieco	93,1	X		X		0,862
12	5	PE210001	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	C.da Orte	93,1	X		X		0,862
13	6	VS230013	VASTO	Vallone Maltempo	93,1	X				0,859
14	7	PE220007	PENNE	S.M. Mirabello	89,65	X		X		0,841
15	8	VS230011	SAN BUONO	Scosta	86,2	X		X		0,820
16	9	PE230016	SPOLTORE*	Santa Teresa	86,2	X				0,817
17	9	VS220002	CASALBORDINO	San Gregorio	86,2	X				0,817
18	10	CH213301	PALENA	Carrera	82,75	X		X		0,800
19	10	PE210009	PENNE	Colle Freddo	82,75	X		X		0,800
20	11	AQ220002	BALSORANO	Ricoppo	79,31	X		X		0,779
21	11	CH234701	TARANTA PELIGNA	Valle dei dieci	79,31	X		X		0,779
22	11	AQ220041	ORTONA DEI MARSII	Vallone S. Giorgio	79,31	X		X		0,779
23	12	TE210023	BELLANTE	Sant'Arcangelo	79,31	X				0,776

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	Σ(I+K+M+O+Q) indice globale
24	13	AQ230006	PETTORANO SUL GIZIO	Pietra Cantagallo	77,58	X		X		0,768
25	14	AQ220003	BARETE	Arenella	72,41	X	X	X		0,741
26	15	AQ220057	OCRE	Cavalletto d'Ocre	68,96	X	X	X		0,721
27	16	CH221301	COLLEDIMACINE	Fonticelle	68,96	X		X		0,717
28	16	VS220008	FRAINE	San Biagio	68,96	X		X		0,717
29	17	VS220024	VASTO	Lota	68,96	X				0,714
30	17	TE210022	BISENTI	Chioviano Alto	68,96	X				0,714
31	18	AQ220064	PIZZOLI	Caprareccia	65,51	X	X	X		0,700
32	18	TE230024	PIETRACAMELA	Collelungo	65,51	X	X	X		0,700
33	19	AQ220071	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	Colle di Pastine	65,51	X	X			0,697
34	20	AQ220058	LECCE NEI MARSII	Costa Frauno	65,51	X		X		0,696
35	21	AQ220011	CASTEL DI SANGRO	Le Pretare	60,34	X		X		0,665
36	22	AQ220017	COLLEPIETRO	Pozzolana	58,62	X		X		0,655
37	22	AQ230004	CORFINIO	Noce della corte	58,62	X		X		0,655
38	23	TE220017	CASTELLI	Villa Rossi	100		X	X		0,607
39	24	TE210018	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Piane di San Donato	100			X		0,603
40	25	PE230033	MONTESILVANO	Villa Carmine	100					0,600
41	25	TE210019	GIULIANOVA	Colleranesco	100					0,600
42	25	CH225201	VACRI	C.da Capocroce	100					0,600
43	25	CH234402	SAN VITO CHIETINO	Feltrino-Castellana	100					0,600
44	26	PE230030	CITTÀ SANT'ANGELO	Piomba	96,55					0,579
45	26	CH215301	VILLAMAGNA	Via Fonte Grande	96,55					0,579
46	26	PE220005	CAPPELLE SUL TAVO	Fiume Tavo	96,55					0,579
47	26	TE230005	NERETO	C.da Vibrata	96,55					0,579

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	Σ(I+K+M+O+Q) indice globale
48	27	VS230018	TORREBRUNA	Crocelle	93,1			X		0,562
49	27	AQ220013	CERCHIO	Fonte Regina	93,1			X		0,562
50	28	TE230013	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Fiume Vomano	93,1					0,559
51	28	VS210022	POLLUTRI	Gavone	93,1					0,559
52	29	TE210012	CASTELLI	Villa Rossi	89,65		X	X		0,545
53	30	VS220003	CASTELGUIDONE	Crocelle	89,65			X		0,541
54	30	VS220026	LISCIA	Difesa	89,65			X		0,541
55	30	PE210021	PESCARA	Fosso Grande	89,65				X	0,541
56	31	CH210401	ATESSA	Selvuccia I	89,65					0,538
57	31	CH224202	SAN GIOVANNI TEATINO	Via Salara	89,65					0,538
58	32	VS210015	MONTAZZOLI	Valloni	37,93	X		X		0,531
59	33	PE230058	MONTEBELLO DI BERTONA	Colle Croce	86,2		X	X		0,524
60	34	TE220018	TERAMO	Colleaterrato	86,2			X	X	0,523
61	35	AQ220056	CAPISTRELLO	Trasolero	86,65			X		0,523
62	36	PE230024	CARPINETO DELLA NORA	S.P. per Civitella Casanova	86,2			X		0,520
63	36	CH233301	PALENA	Ponte Sorrigone	86,2			X		0,520
64	36	VS220030	VILLA SANTA MARIA	Pietragrossa - Pian di Pietra	86,2			X		0,520
65	36	PE230043	VILLA CELIERA	Cretoni	86,2			X		0,520
66	36	CH220401	ATESSA	Selvuccia II	86,2			X		0,520
67	36	AQ230018	TAGLIACOZZO	Campo Boario	86,2			X		0,520
68	37	CH233601	POGGIOFIORITO	Fonte Santa Maria	86,2					0,517
69	37	TE230014	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Coste Lanciano	86,2					0,517
70	38	TE220013	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Cortino/Colle Magnone	84,48					0,507
71	39	AQ220015	COLLARMELE	Vallone	82,75		X			0,501
72	40	VS220014	ROCCASCALEGNA	Carrello	82,75			X		0,500

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	$\Sigma(I+K+M+O+Q)$ indice globale
73	40	PE230059	PENNE	Santa Maria Mirabello	82,75			X		0,500
74	40	VS230027	PIZZOFERRATO	Fonte Maiorine	82,75			X		0,500
75	40	VS230023	CUPELLO	Pozzacchio	82,75			X		0,500
76	40	VS230017	ROCCASCALEGNA	Neviera	82,75			X		0,500
77	40	VS220001	ARCHI	Fonte Maggiore - La Montagna	82,75			X		0,500
78	40	VS210011	GISSI	Gracilana	82,75			X		0,500
79	40	CH232101	GESSOPALENA	Brecciarola	82,75			X		0,500
80	40	AQ210004	ROCCACASALE	Giardino	82,75			X		0,500
81	40	VS210001	CARPINETO SINELLO	Colle Mulino	82,75			X		0,500
82	41	PE220003	CATIGNANO	C.da Decontra	82,75					0,497
83	41	PE230031	MOSCUFO	Ripa dei Corvi	82,75					0,497
84	41	PE210008	NOCCIANO	Prato San Lorenzo	82,75					0,497
85	41	CH213901	RIPA TEATINA	C.da Feudo 1	82,75					0,497
86	41	TE210016	TORTORETO	C.da Salino	82,75					0,497
87	41	VS210030	TORINO DI SANGRO	Piana di Sodero	82,75					0,497
88	41	TE210006	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Frischia	82,75					0,497
89	42	PE210007	PIANELLA	Morrocino	81,03					0,486
90	43	TE220001	TERAMO	Poggio Cono	79,31			X	X	0,482
91	44	PE230057	CUGNOLI	Piano Cautolo	79,31		X			0,480
92	45	CH232301	GUARDIAGRELE	Colle barone	79,31			X		0,479
93	45	AQ230032	TAGLIACOZZO	Colonnelle	79,31			X		0,479
94	46	CH233002	ORSOGNA	San Berardino	79,31					0,476
95	46	VS220023	VASTO	Bottari	79,31					0,476
96	46	CH221801	FOSSACESIA	Piano Castello	79,31					0,476
97	46	CH212501	LANCIANO	Serre I	79,31					0,476
98	46	CH212503	LANCIANO	Serre II	79,31					0,476

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	Σ(I+K+M+O+Q) indice globale
99	46	CH224301	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	Cave	79,31					0,476
100	46	CH215302	VILLAMAGNA	Via Piana	79,31					0,476
101	47	AQ230026	L'AQUILA	Monte Caticchio - Paganica	77,58		X	X	X	0,475
102	48	CH231801	FOSSACESIA	Dietro Cimitero	77,58					0,465
103	48	CH214901	TORREVECCHIA TEATINA	Valle dell'Inferno I	77,58					0,465
104	49	PE210011	POPOLI	Quadrelle	75,86		X	X		0,462
105	50	TE210024	CASTELLALTO	Colle Coccu	75,86			X		0,458
106	50	PE230014	TOCCO DA CASOURIA	Pareti	75,86			X		0,458
107	50	VS210028	SCERNI	Ripa dei morti	75,86			X		0,458
108	50	CH233501	PENNAPIEDIMONTE	Colle	75,86			X		0,458
109	50	AQ230030	BALSORANO	Aringo	75,86			X		0,458
110	50	VS210008	FALLO	Aia Antica	75,86			X		0,458
111	51	CH233001	ORSOGNA	San Giacomo	75,86					0,455
112	51	CH212701	MIGLIANICO	Montupoli	75,86					0,455
113	51	CH234001	ROCCA SAN GIOVANNI	Frainilo	75,86					0,455
114	52	TE210020	CAMPLI	Cesenà	74,13			X		0,448
115	53	PE230056	CIVITELLA CASANOVA	Vaizzo	72,41		X	X		0,441
116	53	TE230012	PENNA SANT'ANDREA	Fosso Cretone	72,41		X	X		0,441
117	53	AQ230023	MONTEREALE	Molinella	72,41		X	X		0,441
118	54	VS220032	ROCCASPINALVETI	Le Chiuse	72,41			X		0,437
119	54	TE230017	VALLE CASTELLANA	Fosso di Colle	72,41			X		0,437
120	54	AQ230008	ROCCACASALE	Giardino	72,41			X		0,437
121	54	PE230017	FARINDOLA	Patilli	72,41			X		0,437
122	54	PE230011	MANOPPELLO	Ponte Alba	72,41			X		0,437
123	54	PE230046	ROCCAMORICE	Colle della Lucertola - Vicenne	72,41			X		0,437
124	55	CH213201	PAGLIETA	Loc. Ripa	72,41					0,434
125	56	TE230004	ARSITA	S.P. per Collemesole	70,68		X	X		0,431

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	Σ(I+K+M+O+Q) indice globale
126	57	PE230041	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	Casella	70,68			X		0,427
127	58	TE210028	MONTORIO AL VOMANO	Altavilla	68,96		X	X		0,421
128	59	CH211601	FARA SAN MARTINO	Tre Valloni	68,96			X		0,417
129	59	AQ220019	PESCASSEROLI	La Canala	68,96			X		0,417
130	59	AQ230014	CARSOLI	Colli di Montebove	68,96			X		0,417
131	59	PE230053	ROCCAMORICE	Il Valzo	68,96			X		0,417
132	59	TE230016	VALLE CASTELLANA	Costa Cavallo	68,96			X		0,417
133	60	PE230025	CATIGNANO	C.da Micarone	68,96					0,414
134	60	PE230028	CITTÀ SANT'ANGELO	Sant'Agnese	68,96					0,414
135	60	TE220011	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Colle Quatrino	68,96					0,414
136	61	AQ230034	L'AQUILA	Monte Caticchio - Tempera	67,24		X	X	X	0,413
137	62	AQ220022	L'AQUILA	La Cona	65,51		X	X	X	0,403
138	63	PE210014	POPOLI	Spineto	65,51		X	X		0,400
139	63	TE220016	MONTORIO AL VOMANO	Pagani	65,51		X	X		0,400
140	64	AQ220061	MORINO	Sabatini	65,51			X		0,396
141	64	AQ220077	COLLELONGO	Le Macere	65,51			X		0,396
142	64	CH230901	CASOLI	Coste Martino	65,51			X		0,396
143	65	CH224801	TOLLO	C.le Ripa Rossa	65,51					0,393
144	66	TE220006	CONTROGUERRA	Coste di Tronto	63,79					0,383
145	67	AQ220096	MORINO	Rendinara	62,06			X		0,375
146	67	AQ220095	MORINO	Carbenere	62,06			X		0,375
147	67	AQ220036	SULMONA	Noce Mattei	62,06			X		0,375
148	67	TE230023	ATRI	Cavallo Morto- dx Fiume Vomano	62,06			X		0,375
149	68	TE220005	CORROPOLI	Ravigliano	62,06					0,372
150	68	PE230035	LORETO APRUTINO	Gomma	62,06					0,372
151	68	CH214902	TORREVECCHIA TEATINA	Valle dell'Inferno II	62,06					0,372

n.	posiz. graduatoria	codice scheda	Città	località	Indice di pericolosità ARTA	Proc. Infr. UE 2003/2077 Causa C-135/05	Cr. L. 77/09 Decreti n. 3 del 16/04/2009 n. 11 del 17/07/2009	Ubicazione PIT	Comune capoluogo	$\Sigma(I+K+M+O+Q)$ indice globale
152	68	PE210020	COLLECORVINO *	C.da Caparrone	62,06					0,372
153	69	PE210003	CUGNOLI	Colle San Luca	60,34		X			0,366
154	70	AQ220049	BARISCIANO	Vallone Vilanno	58,62		X	X		0,359
155	71	PE220001	ABBATEGGIO	C.da Cusano - Fonte Vecchia	58,62			X		0,355
156	71	AQ220016	CORFINIO	Querceto	58,62			X		0,355
157	71	PE220002	ABBATEGGIO	Fonte Altura	58,62			X		0,355
158	71	AQ230013	CARSOLI	Tufo	58,62			X		0,355
159	71	TE210027	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Trembietta	58,62			X		0,355
160	71	CH232302	GUARDIAGRELE	Brugniti	58,62			X		0,355
161	72	PE230055	LORETO APRUTINO	Gomma	58,62					0,352
162	73	PE230004	BOLOGNANO	Piano d'orta	55,17			X		0,334
163	73	AQ220099	CAMPO DI GIOVE	Valle canna	55,17			X		0,334
164	74	AQ220004	CAGNANO AMITERNO	Conca	51,72		X	X		0,317
165	75	AQ220066	RIVISONDOLI	Costa Verde	51,72			X		0,313
166	75	PE230026	CARPINETO DELLA NORA	La Fara	51,72			X		0,313

* Discariche per le quali il SGR si riserva, alla data della redazione della graduatoria, la verifica della effettiva titolarità.

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Circolare n. 1/2012. L.R. 29.12.2011, n. 44. “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”.

La Regione Abruzzo con la L.R. 29.12.2011, n. 44¹, richiamata in oggetto, ha provveduto a recepire alcune disposizioni comunitarie e nazionali in materia ambientale al fine di adeguare la corrispondente normativa regionale.

In particolare, il Titolo II (*Attuazione della Direttiva 2008/98/CE*²) – Capo I - I Rifiuti (artt. 2-28) della legge regionale in oggetto, riporta le modifiche alla L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione*

¹ B.U.R.A. n. 82 Speciale del 30.12.2011.

integrata dei rifiuti” e s.m.i.³, in attuazione del D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 recante: “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”⁴.

Le disposizioni della direttiva 2008/98/Ce, in conformità agli indirizzi della strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l’Unione europea diventi una “società del riciclaggio”. La direttiva europea concentra l’attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti/rifiuti e della disponibilità limitata delle risorse naturali, considerando lo smaltimento in discarica come ultima *ratio*, in quanto l’obiettivo primario è quello di diminuire in maniera sensibile i conferimenti di rifiuti in discarica, fino al raggiungimento dell’opzione “discarica zero”.

Inoltre la nuova direttiva 2008/98/Ce enuncia principi in parte già reperibili all’interno del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre ad indicare i seguenti obiettivi:

- > entro il 2014 definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;
- > entro il 2015 avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;
- > entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al 50% in termini di peso;
- > entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al 70% in termini di peso.

Con la presente Circolare n. 1/2012 si comunicano le principali novità introdotte alla normativa regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti di specifico interesse degli EE.LL., come di seguito riportato.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
Principi, criteri definizioni, gerarchia gestionale ed ambito della programmazione regionale	<p>Art. 2, comma 4 L.R. 45/07 (come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/11) Vengono definiti i principi ed i criteri che la Regione, le province ed i comuni seguono in attuazione della “gerarchia europea” in materia di gestione dei rifiuti (<i>prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, smaltimento</i>), nell’ambito delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle funzioni di programmazione, organizzazione, autorizzazione ed esercizio delle attività.</p> <p>Art. 3 L.R. 45/07 (come sostituito dall’art. 4 della L.R. 44/11) Sono state riformulate alcune “definizioni” di settore ed in particolare introdotta la nuova definizione di “indici di efficienza” non presente nella L.R. 45/07.</p> <p>Art. 13 L.R. 45/07 (come sostituito dall’art. 13 della L.R. 44/11) L’articolo definisce il sistema di gestione integrata dei rifiuti, individuando i flussi di rifiuti della programmazione regionale e l’ordine di priorità della gestione degli stessi secondo la gerarchia della direttiva 2008/98/Ce ed a cui è obbligatorio riferirsi.</p>
Indirizzi, criteri e direttive regionali	<p>Art. 23, comma 5 bis) L.R. 45/07 (come introdotto dall’art. 16, comma 2 della L.R. 44/11) Il nuovo comma demanda alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni realizzano la raccolta differenziata in conformità alla norma nazionale al fine di realizzare, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la <i>carta, i metalli, la plastica e il vetro</i>, e ove possibile per il <i>legno</i>.</p>

² G.U.C.E. n. L 312/3 del 22.11.2008.

³ B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 22.12.2007.

⁴ G.U. n. 288 del 10.12.2010, S.O. n. 269.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
Indirizzi, criteri e direttive regionali	<p>Art. 39, comma 4 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 20, comma 1 della L.R. 44/11)</p> <p>In riferimento ai rifiuti inerti, si prevede che, per l'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale emani direttive tecniche vincolanti per gli enti locali in ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla definizione della modulistica da utilizzare; b) ai criteri e alle modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero.
Divieti	<p>Art. 24, comma 6 bis) L.R. 45/07 (come introdotto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>E' <u>vietato</u> lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate. La Giunta regionale emana le direttive ai Comuni costieri al fine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, b) di avviare a recupero i materiali riciclabili, previa selezione degli stessi; c) di prevedere che i quantitativi di rifiuti raccolti contribuiscono esclusivamente al calcolo complessivo della raccolta differenziata. <p>Art. 23, comma 9 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 18, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>E' <u>vietato</u> lo smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate. Si prevede la possibilità di avviare a recupero energetico i soli <u>oli vegetali esausti</u> provenienti dalle attività di RD o <u>impurità/sovravalli</u> nella misura indicativa del 10% del totale raccolto.</p> <p>Art. 27, comma 6 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 16, comma 4 della L.R. 44/11)</p> <p>E' <u>vietato</u> lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee di rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate.</p>
Contributi finanziari ai Comuni	<p>Art. 23, comma 7, L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 16, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>La Regione e l'AdA possono concedere contributi ai Comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti. Il contributo può essere concesso anche ai Comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari.</p> <p>Art. 24, comma 6 ter) L.R. 45/07 (come introdotto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>La Regione può concedere contributi finanziari ai Comuni interessati per garantire adeguati servizi di pulizia delle spiagge.</p>
Prevenzione, obiettivi RD, riutilizzo di prodotti, preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, riciclo e recupero	<p>Art. 22, comma 2 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 44/11)</p> <p>La Giunta regionale elabora ed approva un <u>Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti</u> a cui gli Enti dovranno adempiere per il raggiungimento degli obiettivi previsti.</p> <p>Art. 22, L.R. 45/07 (come integrato dall'art. 15, comma 1 della L.R. 44/11)</p> <p>La Giunta regionale promuove iniziative dirette a favorire il <u>riutilizzo dei prodotti</u> e la <u>preparazione per il riutilizzo dei rifiuti</u>. Emana apposite direttive in materia (es. <i>Centri del Riuso</i>).</p>

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
<p>Prevenzione, obiettivi RD, riutilizzo di prodotti, preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, riciclo e recupero</p>	<p>Art. 23, comma 4, lett. e bis) L.R. 45/07 (come integrato dall'art. 16, comma 1 della L.R. 44/11) Viene aggiunto un ulteriore obiettivo di raccolta differenziata (almeno il 65%) da raggiungere entro il <u>31 dicembre 2012</u>.</p> <p>Art. 23, comma 9 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 16, comma 4 della L.R. 44/11) Si prevede la possibilità di avviare a recupero energetico i soli <u>oli vegetali esausti</u> provenienti dalle attività di RD o <u>impurità/sovralli</u> nella misura indicativa del 10% del totale raccolto.</p> <p>Art. 27, comma 4 L.R. 45/07 (come integrato dall'art. 18, comma 2 della L.R. 44/11) Le disposizioni in merito alle valutazioni in ordine all'opportunità di avvio diretto a discarica della componente residua dei rifiuti senza sottoporre lo stesso a specifici pretrattamenti, in assenza di impianti dedicati al trattamento termico dei rifiuti urbani, già previste per i contesti nei quali sono conseguiti obiettivi di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili tali da garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/03 (Decreto discariche), vengono estese anche al singolo Comune.</p> <p>Art. 27, comma 6 L.R. 45/07 (come integrato dall'art. 18, comma 4 della L.R. 44/11) La Giunta regionale emana direttive per promuovere la raccolta separata dei rifiuti organici, il loro trattamento e riutilizzo a fini ambientali.</p>
<p>Comunicazione dati sulla gestione dei RU e relativa certificazione</p>	<p>Art. 4, comma 1 bis), lett. d) L.R. 45/07 (come introdotto dall'art. 5, comma 3 della L.R. 44/11) Si prevede che la Regione certifica la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati ed i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascuna AdA e da ciascun comune.</p> <p>Art. 5, comma 7 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 6, comma 2 della L.R. 44/11) Spetta alle <u>Province</u> la comunicazione alla Regione, entro il <u>30 aprile</u>, i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani dei comuni appartenenti all'ATO di competenza, validati da questi ultimi così come previsto dai commi 5 e 5 bis) dell'articolo 6 della medesima legge.</p> <p>Art. 5, comma 7 bis) L.R. 45/07 (come introdotto dall'art. 6, comma 3 della L.R. 44/11) Se le <u>Province</u> non comunicano i dati di cui all'art. 5, comma 7 entro il termine del <u>30 aprile</u>, la Regione utilizza comunque, per attività di elaborazione e divulgazione, i dati validati dai Comuni e trasmessi alle Province.</p> <p>Art. 6, comma 5 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 7, comma 2 della L.R. 44/11) Il nuovo testo prevede che i <u>Comuni</u> forniscono alla Provincia i dati relativi alla raccolta e alla produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR e all'ARTA. Inoltre è previsto che i Comuni validano e trasmettono alla Provincia, <u>esclusivamente in via telematica</u>, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti per consentirne la trasmissione alla Regione.</p>

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
<p>Comunicazione dati sulla gestione dei RU e relativa certificazione</p>	<p>Art. 6, comma 5 bis) L.R. 45/07 (come introdotto dall'art. 7, comma 3 della L.R. 44/11) Si definisce la periodicità in base alla quale devono essere rese, telematicamente e distinte per mensilità, le suddette informazioni, ovvero:</p> <p>a) entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno per i mesi da gennaio a giugno; b) entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo per i mesi da gennaio a giugno.</p> <p>Art. 6, comma 5 ter) LR 45/07 (come introdotto dall'art. 7, comma 3 della L.R. 44/11) Con la stessa tempistica di cui al precedente comma 5 bis), i Comuni trasmettono inoltre le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti; i contenuti e le modalità di trasmissione telematica come stabilito dalla Giunta regionale⁵.</p>
<p>Centri di Raccolta, Comitato tecnico di coordinamento, contributo ambientale (ecoristoro).</p>	<p>Art. 6, comma 4, lett. b bis) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 7, comma 1 della L.R. 44/11) Si ribadisce che le autorizzazioni in materia dei Centri di Raccolta (CdR), non sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Art. 12, comma 2 bis) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 12, comma 1 della L.R. 44/11) È istituito il Comitato tecnico di coordinamento per la gestione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede la partecipazione di un componente espressione degli organismi più rappresentativi dei comuni ed uno per ciascuna provincia.</p> <p>Art. 60, comma 4 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 26, comma 1 della L.R. 44/11) Si prevede che il contributo ambientale per i comuni sede di impianti per rifiuti urbani sia destinato obbligatoriamente dai cper il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree, e per il ristoro di eventuali danni agli utenti interessati. Si prevede inoltre che entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni comunicano alla provincia la destinazione del contributo. In caso di utilizzo differente e di mancata comunicazione la provincia applica le sanzioni previste dall'art. 64, comma 1 della medesima legge.</p>

⁵ D.G.R. n. 474 de 26.05.2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 54 Ordinario del 17.09.2008.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
Sistema sanzionatorio	<p>Art. 4, comma 1 bis), lett. a) L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 26, comma 1 della L.R. 44/11) Il nuovo comma prevede che la Regione possa concedere contributi e irrogare sanzioni alle AdA in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni sulla base delle previsioni della medesima legge regionale (art. 23, comma 4).</p> <p>Art. 64, comma 1 L.R. 45/07 (come sostituito dall'art. 27, comma 1 della L.R. 44/11) La nuova formulazione prevede che è possibile comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.528,00 a € 10.329,00 per chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 5, comma 7 riguardante l'obbligo, posto in capo alle province di fornire alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati validati relativi alla gestione dei rifiuti dei comuni; • dall'art. 6, commi 5, 5 bis) e 5 ter). Il comma 5 pone in capo ai Comuni l'obbligo di fornire alla Provincia i dati relativi alla raccolta e alla produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti. Il comma 5 bis indica la periodicità (31 agosto e 28 febbraio) con la quale i Comuni devono trasmettere, telematicamente e distinti per mensilità, i dati di cui al comma 5; il comma 5 ter prevede che i comuni trasmettano, nel rispetto della tempistica di cui al comma 5 bis, le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti. • dall'art. 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11. Il comma 1 dispone l'attivazione obbligatoria sul territorio regionale delle raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Il comma 2 stabilisce che il termine e gli adempimenti di cui al comma 1, escluse le diverse previsioni contenute in provvedimenti straordinari, sono ridotti a 90 giorni per alcune tipologie di rifiuti. Il comma 9 contiene il divieto di svolgimento delle attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, escluse le eccezioni indicate nel medesimo comma 9. Il comma 10 prescrive il divieto di smaltimento in discarica delle partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuti, costituite da carta, plastiche, vetro, legno in misura del 70%. Il comma 11 impone l'obbligatoria attivazione da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti di servizi di raccolta per la valorizzazione e l'ottimizzazione dello smaltimento residuale dei rifiuti ingombranti; • dall'art. 24, comma 6 bis, che contiene il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate; • dall'art. 27, comma 6. Esso contiene il divieto di smaltimento in discarica delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, di cui alla lett. d), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; • dall'art. 34, comma 1, che contiene il divieto di smaltimento in impianti localizzati nel territorio regionale dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni; • dall'art. 39, comma 4, che prevede, in materia di rifiuti inerti, che, per l'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale emani direttive tecniche vincolanti per gli enti in ordine: a) alla definizione della modulistica da utilizzare; b) ai criteri e alle modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero. • dall'art. 43, comma 3, che impone l'obbligatoria attivazione per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di servizi di raccolta a chiamata per il ritiro e la valorizzazione dei RAEE;

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. (come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44)	
Sistema sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 60, comma 4, che definisce le modalità di utilizzo del contributo e l'obbligo di comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte dei Comuni alla Provincia la destinazione del contributo. <p>Inoltre è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 per chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 56, comma 5.</p>
	<p>Art. 64, comma 1 bis) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 27, comma 2 della L.R. 44/11)</p> <p>Il nuovo comma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00 per chi viola le prescrizioni e le direttive regionali riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'art. 22 e al Capo I.</p>
	<p>Art. 64, comma 7 bis) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 27, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>Il nuovo comma stabilisce che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 94/09, le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le pubbliche vie non possono essere inferiori a € 500,00.</p>
	<p>Art. 64, comma 7 ter) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 27, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>Ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 285/92, Sono previste sanzioni amministrative da € 500,00 a € 1.000,00 per chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.</p>
	<p>Art. 64, comma 7 quarter) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 27, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>Sono previste sanzioni amministrative da € 25,00 a € 150,00 per gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non rispettano le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli appositi regolamenti (comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). <u>I Comuni irrogano le sanzioni e riscuotono i proventi.</u></p>
	<p>Art. 64, comma 7 quinquies) L.R. 45/07 (come inserito dall'art. 27, comma 3 della L.R. 44/11)</p> <p>Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per i comuni un sistema di premialità e di penalizzazioni basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenzione e minore produzione dei rifiuti; b) livelli quantitativi e qualitativi delle raccolte differenziate; c) minor conferimento in discarica dei rifiuti; d) qualità ed economicità dei servizi erogati.

Alla luce di quanto sopra illustrato e sintetizzato, si invitano codeste Amministrazioni ad una puntuale attuazione delle disposizioni al fine di un'adeguata implementazione territoriale delle stesse. A tal proposito sono invitati ad attivare anche i rispettivi Consorzi Comprensoriali e/o loro Società, i Gestori dei servizi d'igiene locali, i corpi di Polizia Locale.

Le Province sono invitate ad effettuare gli opportuni controlli al fine di far rispettare o nel caso sanzionare gli Enti/soggetti inadempienti.

Il Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti, è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. La presente circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco Gerardini

C



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**